

Giovanna Daverio Rocchi è professore ordinario di Storia greca presso l'Università degli Studi di Milano. Ha dedicato la sua ricerca a temi attinenti al sistema sociale e politico e all'organizzazione territoriale delle *poleis* greche nel loro articolarsi tra identità locali e appartenenze sovraregionali. Ha inoltre studiato lo spazio della frontiera interpoleica e la dimensione valoriale della convivenza ellenica. Ha curato le edizioni di storici greci (Tucidide e Senofonte) e figura tra i collaboratori di *Der Neue Pauly*, Stuttgart-Weimar 1996. È autrice di manuali universitari di storia delle istituzioni e di un manuale di storia per le scuole superiori. Tra le sue pubblicazioni si segnalano *Frontiera e confini nella Grecia antica* (1988) e *Frontiere locali nella Focide antica* (2011), e le curatele di *Il Peloponneso di Senofonte* (2004), *Tra concordia e pace. Parole e valori della Grecia antica* (2007).

Lisia agli Ateniesi: «È bene porre fine alla nostra guerra reciproca e con spirito di concordia operare per la nostra salvezza [...] e prendere a modello i nostri antenati i quali privarono della loro terra proprio quei barbari che erano avidi di impossessarsi di quella degli altri e che, dopo avere cacciato i tiranni, fecero della libertà il bene comune a noi tutti.» (II. Epitaffio 44).



€ 26,00 (U)



DALLA CONCORDIA DEI GRECI AL BELLUM IUSTUM DEI MODERNI

a cura di Giovanna Daverio Rocchi

83.1.1. A CURA DI GIOVANNA DAVERIO ROCCHI
DALLA CONCORDIA DEI GRECI
AL BELLUM IUSTUM DEI MODERNI

SCIENZE UMANE



SAN MARINO
UNIVERSITY
PRESS

FrancoAngeli

Nikos Birgalias · Paulo Butti de Lima
Luciano Canfora · Giorgio Chittolini
Alessandro Colombo · Giovanna
Daverio Rocchi · Daniele Foraboschi
Marco Geuna · Silvia Maria Pizzetti
Giovanni Scirocco · Brunello Vigezzi



Gli interventi militari succedutisi sulla scena mondiale a partire dagli ultimi vent'anni del secolo scorso hanno portato all'attenzione della opinione pubblica mondiale il problema dell'uso della forza da parte delle grandi potenze democratiche in nome della giustizia. Questi conflitti e le loro motivazioni hanno attualizzato il tema, di complessa e controversa definizione nei secoli, della «guerra giusta». Il volume, nato dalla collaborazione sinergica – nel solco delle rispettive e consolidate esperienze di ricerca e produzione scientifica – tra la Scuola Superiore di Studi storici dell'Università di San Marino ed il Centro di Studi di politica estera e opinione pubblica dell'Università di Milano, raccoglie gli atti di una giornata di studio, organizzata a Milano il 21 febbraio 2011 e dedicata alle eterogenee declinazioni dall'antichità all'età contemporanea, delle nozioni differenti ma in talune circostanze complementari di *concordia* e *bellum iustum*.

San Marino University Press

Scienze umane

San Marino University Press

Ispiratori della collana di studi sono i docenti e i giovani ricercatori dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino animati dal proposito di far circolare i frutti migliori del proprio impegno in alcuni settori della Comunità scientifica. Per una corretta comprensione di questa offerta culturale è bene che il lettore venga avvertito di alcuni caratteri peculiari della collana derivanti, da un lato, dall'età relativamente giovane di questa Università – nata nel 1986 – e, d'altro lato, dalla scelta effettuata dai suoi organi direttivi di generare o coltivare conoscenze in segmenti particolarmente sensibili, sia per la storia sia per le prospettive di sviluppo, per la società sammarinese. I lavori pubblicati compongono una “miscellanea” e sono il risultato di un impegno congiunto dei ricercatori sammarinesi e di altri studiosi appartenenti a Università, non solo italiane. Non verranno comunque trascurate, anche sul piano della presentazione dei volumi, le differenze dei contenuti proposti nei singoli saggi. Questi riguarderanno elettivamente delle aree scientifico-culturali nelle quali i docenti sammarinesi hanno spesso raggiunto dei livelli di eccellenza. Vanno al riguardo citati gli studi storici (non di rado ispirati dalla straordinaria tradizione democratica di San Marino), i contributi giuridici permeati dai problemi del Diritto comune (dominante nell'ordinamento della Repubblica), i saggi sui disturbi dell'apprendimento (con particolare riferimento alla dislessia, le cui conoscenze sono giunte a un notevole grado di approfondimento presso il Dipartimento della Formazione) e infine i saggi sul Disegno industriale e sul trasferimento tecnologico, espressione di un forte impegno di ricerca del Dipartimento di Economia e Tecnologia. Si potrà poi cogliere in alcuni lavori l'eco dell'ampia interazione col mondo di un piccolo Stato come San Marino che a pieno titolo fa parte delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione mondiale della sanità, del Fondo monetario internazionale e del Consiglio d'Europa.

Comitato scientifico

Giorgio Petroni
*Rettore Università
degli Studi
della Repubblica
di San Marino*

Alberto Bassi
*Dipartimento
di Economia
e Tecnologia*

Paulo Butti De Lima
*Dipartimento
di Studi storici*

Vincenzo Gasbarro
*Dipartimento
di Studi biomedici*

Luigi Guerra
*Dipartimento
della Formazione*

Piergiorgio Peruzzi
*Dipartimento
di Studi giuridici*

Patrizia Violi
*Dipartimento
della Comunicazione*

DALLA CONCORDIA DEI GRECI AL BELLUM IUSTUM DEI MODERNI

Nikos Birgalias
Paolo Butti de Lima
Luciano Canfora
Giorgio Chittolini
Alessandro Colombo
Giovanna Daverio Rocchi
Daniele Foraboschi
Marco Geuna
Silvia Maria Pizzetti
Giovanni Scirocco
Brunello Vigizzi

a cura di
Giovanna Daverio Rocchi

San Marino
University Press

FrancoAngeli



Università degli Studi
della Repubblica di San Marino

Università degli Studi di Milano

Centro per gli Studi della politica estera
e opinione pubblica

Collaborazione redazionale
Annarosa Gallo

Progetto grafico
Polystudio

Impaginazione
Andrea Morandini, Giordano Zennaro

Copyright © 2013 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

Ristampa							Anno							
0	1	2	3	4	5	6	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.

Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org).

Stampa: Tipom Monza, via Merano 18, Milano.

Atti della giornata di studio: Dalla concordia dei Greci al bellum iustum dei moderni

Milano, Centro per gli Studi
di politica estera e opinione pubblica
21 febbraio 2011

La Scuola Superiore di Studi storici dell'Università di San Marino, inaugurata nel 1988, svolge attività didattica, editoriale e di ricerca anche attraverso un dottorato triennale in Scienze storiche (Ph.D.). La Scuola è diretta da un Consiglio scientifico internazionale composto da Luciano Canfora, Maurice Aymard, Laura Barletta, Paulo Butti de Lima, Franco Cardini, Giuseppe Galasso, Giorgio Otranto, Corrado Petrocelli, Adriano Prosperi, André Vauchez, Stefano Zamagni.

Il Centro per gli Studi di politica estera e opinione pubblica, nato nel 1980 su iniziativa di Brunello Vigezzi presso l'Istituto di Storia medievale e moderna dell'Università di Milano, promuove "lo studio della storia e della politica internazionale nel generale contesto politico, culturale, sociale, economico e religioso". Il Comitato scientifico diretto da Alfredo Canavero annovera tra i suoi membri Brunello Vigezzi, Giovanna Daverio Rocchi, Giorgio Chittolini, Alessandro Colombo, Daniele Foraboschi, Silvia Maria Pizzetti, Giovanni Scirocco.

Collaborazione redazionale Annarosa Gallo
Progetto grafico Polystudio
Impaginazione Andrea Morandini,
Giordano Zennaro

© 2013 by Università degli Studi
della Repubblica di San Marino
© 2013 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

Ristampa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anno

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

L'opera, comprese tutte le sue parti,
è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.
Sono vietate e sanzionate (se non espressamente
autorizzate) la riproduzione in ogni modo
e forma (comprese le fotocopie, la scansione,
la memorizzazione elettronica) e la comunicazione
(ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: la distribuzione, l'adattamento,
la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo
di canali digitali interattivi e con qualsiasi
modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono
essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun
volume dietro pagamento alla SIAE del compenso
previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge
22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate
per finalità di carattere professionale, economico
o commerciale o comunque per uso diverso
da quello personale, possono essere effettuate
a seguito di specifica autorizzazione rilasciata
da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni
per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org;
[e-mail autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org)).

Stampa: Tipom Monza, via Merano 18, Milano.

Indice

- 9 Giovanna Daverio Rocchi
Premessa
- Prospettive dottrinali
antiche e moderne**
- 20 Luciano Canfora
Pace e guerra in Demostene
- 22 Brunello Vigizzi
*Tre variazioni e uno svolgimento:
Croce, Grozio, Walzer
e i problemi del “bellum justum”*
- L'età greca e romana**
- 40 Giovanna Daverio Rocchi
Le ragioni della concordia
- 55 Nikos Birgalias
*Peloponnesian War:
Justice and Persuasion
in the Orations of Thucydides*
- 71 Paolo Butti de Lima
*Guerra e concordia
nella comunità platonica*
- 83 Daniele Foraboschi
Guerra e pace a Roma
- L'età medievale e moderna**
- 106 Giorgio Chittolini
*Quando è giusta la “guerra privata”?
Italia e Germania
alla fine del medioevo*
- 143 Marco Geuna
*Francisco de Vitoria e la questione
della guerra giusta*
- 175 Silvia Maria Pizzetti
*Progetto di una Dieta perpetua
per mantenere la pubblica
tranquillità nell'Europa
del XVIII sec.*
- L'età contemporanea**
- 200 Alessandro Colombo
*Ingerenza umanitaria, interventismo
e guerra dopo il Novecento.
Il discutibile trionfo
della “guerra giusta”.*
- 219 Giovanni Scirocco
*L'intellettuale nel labirinto:
Norberto Bobbio
e la “guerra giusta”*
- Indici**
- 232 Indice dei nomi di persone,
popoli e località
- 235 Indice degli argomenti
e delle cose notevoli



Francisco de Vitoria e la questione della guerra giusta*

Marco Geuna

143

I. Francisco de Vitoria è un pensatore classico. Non è soltanto un oggetto di studio specialistico: un oggetto al centro degli interessi degli storici della Seconda Scolastica, o degli studiosi delle origini del diritto internazionale moderno o degli interpreti delle teorie moderne dei diritti soggettivi. Vitoria è un classico a cui filosofi, giuristi e teorici impegnati nella comprensione del loro presente ritornano con costanza, per chiarire per differenza i loro punti di vista. Vitoria è stato inevitabilmente oggetto di interpretazioni radicalmente divergenti, con le quali ci si dovrà per forza misurare. «Che la storia della storiografia aiuti a definire, affrontare e risolvere i singoli problemi storici era un insegnamento basilare di Benedetto Croce a cui spero di essere rimasto fedele con senso di gratitudine» ebbe a sostenere Arnaldo Momigliano, nella prefazione ad una delle sue ultime raccolte di studi¹. Il mio contributo è diviso, così, in tre parti. Nella prima, per cercar di non disattendere le indicazioni di Momigliano, mi soffermerò su alcune interpretazioni paradigmatiche del pensiero di Vitoria; nella seconda – la più ampia – cercherò di ricostruire l'architettura concettuale delle sue riflessioni, concentrandomi in particolare sulle sue due classiche *relectiones* del 1539, il *De Indis* e il *De iure belli*; nella terza parte cercherò di mostrare alcune delle ragioni per cui queste teorizzazioni vitoriane continuano ad inquietare la coscienza contemporanea.

II. Un buon punto di partenza per affrontare il problema delle diverse interpretazioni del pensiero di Vitoria – e della teoria della guerra giusta da lui sostenuta – è costituito da un'opera di grande importanza di Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, pubblicata nel 1950. Al pensiero di Vitoria, Schmitt dedi-

* Ringrazio Merio Scattola e Luca Scuccimarra per i preziosi consigli e per avermi messo a disposizione alcuni saggi utilizzati in questo lavoro. Di errori ed omissioni, come si dice sempre, rimango l'unico responsabile.

1. MOMIGLIANO, 1984, p. viii. In quell'occasione,

Momigliano aggiunse significativamente: «Questa convinzione costituisce ancor oggi, se non erro, un implicito punto di riferimento per gli storici e filologi di cultura italiana, quali che poi possano essere le differenze tra di loro».

ca un lungo capitolo della seconda parte del testo², proponendo una precisa scelta interpretativa, destinata a fare scuola. In estrema sintesi: Vitoria viene considerato un pensatore inserito in coordinate teoriche medioevali, un autore della *Res publica Christiana*. E la dottrina della guerra giusta è presentata, più in generale, come una dottrina medioevale, destinata a scomparire nel mondo moderno con l'avvento dello *jus publicum europaeum*. Una citazione, per tutte, può essere sufficiente:

Tenendo conto sia del rapporto tra modo di pensiero teologico e modo di pensiero giuridico, sia del suo non distacco dalla *justa causa*, Francisco Vitoria appartiene – nonostante la sua neutralità, obiettività e umanità – al Medioevo cristiano e non al moderno diritto internazionale interstatale.³

Al pensiero di Carl Schmitt è arrisa un'ampia fortuna, in varie culture nazionali, negli ultimi tre decenni: non solo al suo modo di concettualizzare il politico, ma anche al suo modo di interpretare la storia del pensiero giuridico e politico moderno⁴. Tra gli studiosi italiani che hanno ripreso da Carl Schmitt, più che la specifica interpretazione del pensiero di Vitoria, l'interpretazione complessiva della teoria della guerra giusta, segnalo solo Danilo Zolo. Anche se al suo nome, dovrei aggiungerne molti altri. Zolo ripropone considerazioni di marca schmittiana sulla teoria della guerra giusta all'interno di un'impegnata riflessione filosofico-politica sui problemi della contemporaneità. Nelle pagine di *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, del 1995, ad esempio, osserva:

L'intera dottrina [cristiano-medioevale della guerra giusta, “da Tommaso d'Aquino a Francisco de Vitoria e a Francisco Suárez”] rinviava al quadro politico della *respublica christiana* e supposeva la presenza di una indiscussa e stabile *auctoritas spiritualis*, dotata di una potestà giuridica internazionale: la Chiesa cattolica romana.⁵

Di questa citazione vorrei sottolineare due elementi: il primo, che la dottrina della guerra giusta è presentata come dottrina cristiano-medioevale; il secondo, che tale dottrina presuppone l'esistenza di una indiscussa autorità dotata di salda potestà giuridica, quella della Chiesa cattolica. Avrò modo di mettere in luce i limiti di queste interpretazioni più avanti.

Mi interessa ora ritornare a Carl Schmitt e mostrare l'operazione che stava conducendo con quelle considerazioni. Carl Schmitt – come ci testimoniano ora in modo inequivocabile i suoi diari⁶ – stava revocan-

do in dubbio e rovesciando tesi storiografiche che si erano affermate a partire dalla fine dell'Ottocento. Studiosi diversi, da Ernest Nys⁷ a Camilo Barcia Trelles⁸, a James Brown Scott⁹, avevano presentato Vitoria come l'iniziatore del diritto internazionale moderno, mettendo in rilievo la sua attenzione alla dimensione della comunità mondiale e al relativo *ius gentium*, e insistendo sul suo riconoscimento che anche le popolazioni indiane dovevano essere considerate titolari di diritti individuali e collettivi. Questa interpretazione, che muoveva da alcune indubbie evidenze testuali, continuerà ad avere ampio successo anche dopo la seconda guerra mondiale e dopo la pubblicazione del testo di Schmitt, in particolare nelle storiografia di lingua spagnola¹⁰, ma non solo in quella. Si potrebbe dire, anzi, che la tesi secondo cui "Vitoria è il padre fondatore del diritto internazionale moderno", o al meglio, uno dei padri fondatori, è diventata un vero e proprio "topos" della letteratura ed è dato ritrovarla, spesso esposta in maniera non problematica, in molte storie della filosofia del diritto, del pensiero internazionalistico o del diritto internazionale. Corollario di questa tesi è che la teoria della guerra giusta proposta da Vitoria ha caratteri moderni, e non medioevali: secondo alcuni storici autorevoli della tradizione della guerra giusta, se ad Agostino si devono i caratteri di fondo della dottrina medioevale della guerra giusta, a Vitoria vanno fatte risalire

2. Cfr. SCHMITT, 1950 = tr. it. 1991, pp. 104-140, il capitolo su "La giustificazione della conquista territoriale di un Nuovo Mondo (Francisco de Vitoria)". Il testo del capitolo su Vitoria era uscito originariamente in spagnolo come saggio: cfr. SCHMITT, 1949.

3. SCHMITT, 1950 = tr. it. 1991, p. 134.

4. Cfr. DE BENOIST, 2010. Per una recente introduzione al pensiero di Schmitt, cfr.

PIETROPAOLI, 2012. In particolare, per una discussione del pensiero internazionalistico di Schmitt, si veda, ad esempio: KERVÉGAN, 1999, pp. 54-74; KOSKENNIEMI, 2004, pp. 492-511; ODYSSEOS-PETITO, 2007; GALLI, 2008, pp. 129-172. Interessanti le considerazioni di CHANDLER, 2008, pp. 27-48.

5. ZOLO, 1995, p. 98. Zolo ha ripreso e precisato questa interpretazione in una serie di saggi successivi, di cui pur apprezzo molte altre tesi, saggi tra i quali ricordo ZOLO, 2003, pp. 223-240, in particolare pp. 223-226. Nel contesto di un discorso più di taglio storico-ricostruttivo, l'interpretazione di matrice schmittiana è riproposta da E. Di Rienzo in una serie di saggi ora raccolti in DI RIENZO, 2005.

6. Cfr. SCHMITT, 1991. Secondo SCHMITT, 1991,

p. 242, la dottrina della guerra giusta di Vitoria era stata oggetto di un "terribile abuso". SCHMITT, 1991, p. 243, aggiunge: «Una lunga esperienza mi insegna che nove decimi di ciò che si scrive su Vitoria sono menzogna spudorata, vero e proprio ciarpame dal punto di vista scientifico, frutto di una subalternità miserabile. Proprio nella congiuntura di James Brown Scott».

7. Cfr. NYS, 1882; NYS, 1914.

8. Cfr. BARCIA TRELLES, 1928.

9. Cfr. SCOTT, 1928: volume che non solo recava come dedica "À la memoria eterna de Francisco de Vitoria", ma destinava allo studio delle tesi di Vitoria le pp. 61-167; SCOTT, 1934.

10. Gli studi pubblicati nelle edizioni critiche spagnole delle opere di Vitoria segnalate nelle successive note 14 e 15 si muovono, in gran parte, in questa prospettiva interpretativa. Tra i lavori di Luciano Pereña, pubblicati dopo il 1981, ricordo: PEREÑA, 1986; PEREÑA, 1991(a); PEREÑA, 1991(b). Per una discussione critica della tesi secondo cui Vitoria va considerato il "padre del diritto internazionale", cfr. HAGGENMACHER, 1988, pp. 27-80 e, più di recente, CASSI, 2009, pp. 1141-1168: in particolare, pp. 1141-1148.

invece le caratteristiche essenziali della dottrina moderna, che si viene ad affermare a partire del sedicesimo secolo¹¹.

146 Negli ultimi due o tre decenni non sono state riproposte soltanto queste due interpretazioni radicalmente contrapposte, segnate da preoccupazioni ideologiche molto diverse. Alcuni studiosi hanno cominciato a sviluppare una terza prospettiva, che riconosce sì il fatto che la teoria di Vitoria si avvale di una nozione moderna di diritti soggettivi e di un concetto di *ius gentium* che presenta molti elementi innovativi, ma non esita – questa prospettiva – a mettere in luce i molti limiti, i molti lati oscuri, del suo universalismo. Per questi autori, studiare Vitoria consente di mettere in luce le aporie, le ambivalenze, i paradossi della dottrina moderna della guerra giusta e, più in generale, del diritto internazionale moderno¹². Nel mio intervento, cercherò di riprendere alcuni interessanti risultati storiografici di queste recenti interpretazioni e di integrarli, interrogandomi soprattutto sulla possibile collocazione di Vitoria nella tradizione moderna della guerra giusta.

III. Prendiamo dunque in esame i testi della piena maturità di Vitoria¹³: la *Relectio de Indis*¹⁴, esposta molto probabilmente nei primi giorni del gennaio 1539, e la *Relectio de iure belli*¹⁵, pronunciata con quasi certezza il 18 giugno 1539¹⁶. Queste due *relectiones* sono strettamente connesse e presentano una trama unitaria, come suggeriva nella “Premessa” della seconda lo stesso Vitoria¹⁷, e come a volte ricordano opportunamente gli interpreti¹⁸. Possiamo dire, in via di prima approssimazione, che in queste lezioni solenni, tenute dinnanzi all’intero corpo docente della sua università, Vitoria reinterpreta le categorie di fondo della tradizione della guerra giusta¹⁹ e propone una legittimazione filosofica e giuridica della guerra sostanzialmente a partire dalla nozione di diritto naturale, intendendo il diritto naturale come espressione dell’ordine dell’essere, come giustizia naturale²⁰.

11. Si veda, ad esempio, quanto sosteneva REGOUT, 1934, p. 150: «En tête le pionnier de l'ère nouvelle, François de Vitoria [...]. Ses traités sur le droit de guerre renferment en substance la réponse à toutes les questions essentielles qui seront plus tard discutées en détail: nous croyons ne pas exagérer en disant qui si saint Augustin fut le créateur de la doctrine médiévale sur la juste guerre, Vitoria est le fondateur de la doctrine telle qu'elle s'est développée depuis le XVI^e siècle et qu'elle est à peu près communément adoptée par les moralistes et juristes catholiques».

12. Tra gli autori italiani, si veda, ad esempio,

GALLI, 2005, pp. v-lvi; BACCELLI, 2008, pp. 67-101. Si segnalano, poi, per la loro importanza, le recenti pregevoli raccolte di studi: CRUZ CRUZ, 2008; BUNGE-SPINDLER-WAGNER, 2011; BRIESKORN-STIENING, 2011.

13. Negli anni del suo insegnamento a Salamanca, ed in particolare dal 1526 al 1540, Vitoria tenne con regolarità delle lezioni sulla *Summa Theologiae*. E sono rimasti dettagliati appunti delle lezioni presi dai suoi studenti. Esiste dunque anche una traccia delle sue lezioni sulla “Secunda Secundae”, quaestio 40, *De bello*, risalenti agli anni 1534-35. Cfr. F. DE VITORIA, *Commentarios*

a la *Secunda Secundae de Santo Tomás*, edición preparada por el R.P. V. Beltrán de Heredia, tomo II: De Caritate et Prudentia (qq. 23-56), Apartado 17, Salamanca 1932, pp. 279-293. Questi *Commentarios* non hanno influito in modo significativo sulla cultura cinquecentesca e seicentesca, essendo stati pubblicati per la prima volta soltanto nel secolo scorso; nel caso del problema della guerra, inoltre, non rappresentano nemmeno la riflessione più matura di Vitoria, non recando traccia, ad esempio, di discussione della “questione indiana”. Per queste ragioni, ho deciso di fare riferimento e di concentrarmi soltanto sulle “relectiones”.

14. L'edizione di riferimento è: F. DE VITORIA, *Relectio de Indis o Libertad de los Indios*, edición crítica bilingüe por L. PEREÑA e J. M. PEREZ PRENDES, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1967; tale edizione reca un esteso apparato introduttivo, con saggi di V. BELTRÁN DE HEREDIA, *Personalidad del maestro Francisco de Vitoria y transcendencia de su obra doctrinal*, pp. xiii-xxix; R. A. IANNARONE, *Genesis del pensamiento colonial en Francisco de Vitoria*, pp. xxxi-xli; T. URDÁNOZ, *Síntesis teológico-jurídica de la doctrina de Vitoria*, pp. xliii-cxlii (di grande interesse); A. TRUYOL, *Vitoria en la perspectiva de nuestro tiempo*, pp. cxliii-clviii; L. PEREÑA, *El texto de la «Relectio de Indis»*, pp. clix-cxci. Su questa edizione si basa l'edizione italiana con testo a fronte: F. DE VITORIA, *Relectio de Indis. La questione degli Indios*, testo critico di L. PEREÑA, edizione italiana e traduzione di A. LAMACCHIA, Levante Editori, Bari 1996. D'ora in poi, farò riferimento a questa edizione italiana della *relectio* di Vitoria, citandola semplicemente come *De Indis*; ho modificato la traduzione dove opportuno.

15. L'edizione di riferimento è: F. DE VITORIA, *Relectio de iure belli o paz dinamica*, por L. PEREÑA, V. ABRIL, C. BACIERO, A. GARCIA, F. MASEDA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1981; tale edizione reca un “Estudio preliminar”, di L. PEREÑA, *La tesis de la paz dinamica*, pp. 29-94. Il testo latino di tale edizione è, nella sostanza, ripreso in F. DE VITORIA, *Vorlesungen (Relectiones). Völkerecht, Politik, Kirche*, hrsg. von U. HORST, H.-G. JUSTENHOVEN, J. Stüben, 2 voll., Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln, 1995 e 1997, vol. 2, pp. 542-605. Su quest'ultima edizione tedesca si basa l'edizione italiana F. DE VITORIA, *De iure belli*, traduzione, introduzione e note di C. GALLI, con testo latino a fronte, Laterza, Roma-Bari 2005. D'ora in poi, farò riferimento a questa edizione italiana della *relectio* di Vitoria, citandola semplicemente come *De iure belli*; ho modificato la traduzione dove opportuno. Vanno ricordate altresì due pregevoli edizioni

di entrambe le *relectiones*: cfr. F. DE VITORIA, *Leçons sur les Indiens et sur le droit de guerre*, introduction, traduction et notes par M. BARBIER, Droz, Genève 1966; questa traduzione è condotta sull'edizione T. URDÁNOZ, *Obras de Francisco de Vitoria, Relecciones Teológicas*, Edición bilingüe, introducción general y comentarios con el estudio de su doctrina, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1960, e reca una eccellente “Introduction” di M. BARBIER, alle pp. vii-lxxxii; F. DE VITORIA, *Political Writings*, ed. by A. PAGDEN and J. LAWRENCE, Cambridge University Press, Cambridge 1991; la traduzione è condotta esclusivamente sul manoscritto di Palencia o “Palentinus”, il più antico anche se non autografo, e non comprende quindi tutte le integrazioni al testo, probabilmente degli allievi di Vitoria, riportate in tutte le altre edizioni, e variamente segnalate; l’ “Introduction” di A. Pagden è alle pp. xiii-xxviii.

16. Sulla vita di Vitoria, si rinvia ancora a GETINO, 1930. Tra le presentazioni più recenti e più sintetiche, cfr. HORST, 1995, vol. 1, pp. 13-99; LAMACCHIA, 1996, pp. ix-xciv. Per la datazione della *relectio*, seguo quella del giovedì 18 giugno 1539, proposta da V. Beltrán de Heredia nel saggio del 1967, ricordato sopra (alla nota 14), alla p. xxviii, e fatta propria da L. Pereña, nello “Estudio preliminar”, segnalato alla nota precedente, alla p. 81. HORST 1995, p. 96, indica il 19 giugno 1539, e rinvia all'edizione Pereña del 1981, nella nota 233 della stessa pagina, senza fornire ulteriori ragioni. Sembra, in realtà, attenersi alla cronologia stabilita in precedenza dallo stesso V. BELTRÁN DE HEREDIA, 1928, pp. 132-153, e poi modificata nell'edizione critica. GALLI 2005, p. v, segue HORST, 1995.

17. Cfr. *De iure belli*, p. 3: «poiché il possesso e l'occupazione delle terre dei barbari, chiamati Indiani, sembrano dopo tutto poter essere legittimati primariamente sulla base del diritto di guerra, mi è parso opportuno – dopo che nella prima dissertazione ho discusso ampiamente i titoli, giusti e ingiusti, in base ai quali gli Spagnoli possono pretendere quelle terre – trattare brevemente il diritto di guerra, per dare maggiore completezza alla precedente dissertazione (ut superior relectio absolutior videatur)».

18. Si veda, da ultimo, JUSTENHOVEN, 2012.

19. L'opera di riferimento sulla storia delle teorie della guerra giusta in ambito cristiano è a tutt'oggi: REGOUT, 1934; tra i lavori di carattere complessivo pubblicati successivamente segnalo: JOHNSON, 1975; JOHNSON, 1981; BACOT, 1989. Si veda, tra gli studi più recenti: CALORE, 2003.

20. Nelle pagine seguenti riprendo e integro considerazioni sviluppate nel saggio GEUNA, 2005, in particolare pp. 59-91.

La *relectio De Indis*, da cui conviene partire, è strutturata in tre parti: nella prima Vitoria si pone il problema «se gli indios fossero pienamente padroni prima dell'arrivo degli spagnoli», e non ha dubbi nel riconoscere la piena umanità degli indios ed il fatto che essi erano «legittimi padroni dei propri beni e delle proprietà particolari»²¹; nella seconda, elenca e discute i «titoli non legittimi» di conquista: prende in esame, cioè, e critica, i principali argomenti a cui si faceva ricorso al suo tempo per giustificare la conquista del Nuovo Mondo; nella terza, finalmente, espone quelli che ritiene i soli «titoli legittimi» di conquista: ed è proprio in questo contesto che sviluppa i suoi ragionamenti sulle nozioni di diritto naturale e di diritto delle genti e che reintroduce la categoria di guerra giusta legandola strettamente a quelle nozioni. Può essere utile soffermarsi rapidamente sulle prime due parti dell'opera, perché da esse emerge in negativo il profilo della teoria vittoriana della guerra giusta, emerge chiaramente che cosa essa non è e ciò a cui non deve essere ridotta.

Nel dibattito di quegli anni si confrontavano e spesso si sovrapponevano legittimazioni della conquista di diverso tipo: legittimazioni giuridiche, legittimazioni teologiche, legittimazioni strettamente filosofiche della conquista. Legittimazioni giuridiche, innanzitutto. Si faceva appello allo «*ius inventionis*», ad un diritto di scoperta di stampo privatistico: Cristoforo Colombo, ad esempio, invocò un diritto di tale fatta; o si faceva ricorso, da più parti, al diritto del primo occupante, ricorso che implicava l'assunzione che le terre del Nuovo Mondo fossero «*res nullius*»²². Legittimazioni teologiche, poi: quelle legittimazioni che trovavano la loro matrice nella bolla *Inter coetera Divinae*, promulgata da papa Alessandro VI il 4 maggio 1493, bolla che assegnava le zone d'influenza nel Nuovo Mondo, spartendole tra Spagna e Portogallo con la fissazione di una linea, di una *raya*. Il presupposto di tale bolla era ancora la teoria teocratica medioevale che considerava il papa *dominus totius orbis*: proprio in virtù di questo suo potere temporale il papa era legittimato a conferire ad un re cristiano sia il dominio di terre e di uomini finora privi di signoria sia il compito di proteggere l'opera di evangelizzazione. Sostenuta da una nutrita serie di canonisti, tra cui merita di essere ricordato Enrico da Susa, l'Ostiense²³, la teoria della *plenitudo potestatis* del pontefice era stata ripresa nei primi decenni del Cinquecento, proprio nella discussione sullo statuto della conquista del Nuovo Mondo, da giuristi spagnoli come Palacios Rubios e Matias de Paz²⁴. Legittimazioni di tipo strettamente filosofico, infine, come

quelle elaborate riformulando teorie di matrice aristotelica. Il pensiero va, a questo proposito, innanzitutto a John Mair, che in una discussione sulla legittimità del potere cristiano sui pagani, già nel 1510, a proposito degli abitanti delle Antille, e più in generale degli abitanti del Nuovo Mondo, aveva sostenuto che “*populus ille bestialiter vivit*”²⁵ ed argomentato pertanto che quegli esseri erano schiavi per natura²⁶. Tesi analoghe, sempre costruite citando passi della *Politica* aristotelica, erano state sostenute da alcuni partecipanti alla *junta* di Burgos nel 1512, e troveranno la loro più compiuta sistemazione nelle argomentazioni proposte da Juan Ginés de Sepúlveda nel *Democrates secundus de sive iustis belli causis*²⁷. Sepúlveda sostiene che la guerra condotta contro gli abitanti del Nuovo Mondo deve essere considerata una guerra giusta e che sugli uomini schiavi per natura gli uomini liberi debbono esercitare non un potere politico, ma un potere dispotico²⁸.

Vitoria critica a fondo molti di questi argomenti. Nega innanzitutto che gli uomini del Nuovo Mondo siano schiavi per natura e insiste sul fatto che essi non sono esseri “*insensati aut amentes*”: gli indios «hanno l’uso della ragione a loro modo», devono pertanto essere considerati pienamente uomini e trattati come uomini libe-

21. *De Indis*, p. 13.

22. Per una documentata ricostruzione di questi dibattiti giuridici, cfr. CASSI, 2004; CASSI, 2007. Entrambi i volumi presentano estese e aggiornate bibliografie.

23. N. Bobbio per chiarire le posizioni di Vitoria nei confronti delle tesi teocratiche faceva riferimento proprio alle posizioni dell’Ostiense: cfr. BOBBIO, 1965, pp. 34-38 su Vitoria. Sulla riflessione dell’Ostiense circa il *bellum iustum*, si veda ora CASSI, 2003, pp. 101-158, in part. pp. 117-120. Vitoria cita nella *relectio* l’Ostiense numerose volte: cfr. *De Indis*, pp. 43, 46, 52, 63, 69.

24. Di Palacios Rubios si ricorda il *De insulis oceanis*, di Matías de Paz il *De dominio Regum Hispaniae super indos*, entrambi i testi preparati per la *junta* di Burgos del 1512. Sulle tesi di Palacios Rubios e di Matías de Pas, oltre alle introduzioni alle varie edizioni ricordate, da ultimo si veda: REDONDO REDONDO, 1992, pp. 102-109; FAZIO, 1998: su Vitoria, pp. 15-116, su Palacios Rubios e Matías de Pas, in particolare, pp. 27-30.

25. Cfr. Johannes Major, *In secundum sententiarum*, Parisiis 1510, dist. 44, q. 3, f. 96 r. Sulle tesi di John Mair, cfr. PAGDEN, 1982, pp. 39-41 della traduzione italiana. Il pregevole testo di Pagden è da tenere presente su tutto il dibattito,

di quegli anni, sull’indiano americano, da Palacios Rubios a Sepúlveda, da Vitoria a Las Casas. Si tenga presente che Mair insegnava a Parigi negli stessi anni in cui Vitoria vi studiava. Sugli assunti di fondo della riflessione filosofico-politica di Mair, cfr. SKINNER, 1978, vol. 2, pp. 173-182, della traduzione italiana.

26. Sulla teoria della schiavitù naturale, si veda ora: TOSI, 2002: sul *De Indis*, in particolare, pp. 78-128.

27. Si veda ora la pregevole edizione J. Ginés de Sepúlveda, *Democrate secondo, ovvero sulle giuste cause di guerra. Democrates secundus sive de iustis belli causis*, testo latino e traduzione italiana, a cura e con un saggio introduttivo di D. Taranto, Quodlibet, Macerata 2009.

28. Sulla riflessione di Sepúlveda, si veda TARANTO, 2009, pp. ix-lv, con aggiornate ed estese indicazioni bibliografiche. Mi limito a segnalare, poi, due recenti raccolte di testi, che contengono anche utili bibliografie: B. de Las Casas, J. Ginés de Sepúlveda, *La controversia sugli indios*, a cura e con introduzione di S. Di Liso, Edizioni di Pagina, Bari 2007; B. de Las Casas, *La controversie entre Las Casas et Sepúlveda*, introduit, traduit et annoté par N. Capdevila, Vrin, Paris 2007. Mi sia permesso di rinviare anche al volume GEUNA, 2012.

150 ri a pieno diritto²⁹. Riconosce che essi hanno dato vita a istituzioni politiche legittime, con tanto di magistrati e di principi, e sostiene, sulle orme del Gaetano, che essi sono i legittimi “domini” delle terre in cui vivono: «prima dell’arrivo degli spagnoli gli indios erano veri padroni, pubblicamente e privatamente»³⁰, ripete. Non accetta il cosiddetto diritto di scoperta come motivo legittimo di conquista, riconoscendo una sostanziale simmetria di posizioni tra abitanti del Nuovo Mondo e conquistatori spagnoli: un tale titolo, osserva, «per se stesso e isolatamente, non giustifica l’appropriazione di quegli indios, né più né meno che se essi avessero scoperto noi (*non plus quam si ipsi invenissent nos*)»³¹. Nega poi che l’imperatore sia *dominus mundi*, come pretendevano alcuni giuristi imperiali, ed in particolare Miguel de Ulzurrun, nel suo *Tractatus regiminis mundi* del 1525³². Soprattutto nega, con dovizia di argomenti, che il papa possieda la *plenitudo potestatis*, il pieno potere sugli affari temporali di tutto il mondo; con nettezza scrive:

Il Papa non è sovrano civile e temporale di tutto il mondo (*Papa non est dominus civilis aut temporalis totius orbis*), se si intendono in senso proprio il dominio e la potestà civile.³³

Nega, dunque, che il Papa sia *dominus totius orbis* e che sia quindi autorizzato a concedere il dominio su territori e popoli a re o imperatori; ripete: «Il Papa non ha alcun potere temporale su quegli indios, né sugli altri credenti»³⁴. Vitoria ribadisce infine la dottrina, già argomentata da Tommaso nella *Secunda Secundae*, che il rifiuto della fede cristiana non è di per sé motivo di guerra giusta³⁵ e aggiunge, contro le tesi di autorevoli teologi domenicani, che anche gli eventuali peccati contro natura, questa volta commessi dagli Indios, dall’incesto, all’omosessualità, all’antropofagia, non sono in sé motivo di guerra giusta³⁶.

Se si prendono sul serio queste argomentazioni critiche di Vitoria, qui rapidamente sintetizzate, bisogna concludere che la teoria della guerra giusta da lui proposta non può essere considerata una riformulazione di teorie di stampo medioevale, incentrate sulla figura dell’imperatore o sulla figura del papa. La guerra giusta formulata da Vitoria, in particolare, non può essere considerata una riproposizione della guerra santa o della guerra crociata: il papa non è *dominus totius orbis* e la diffusione della religione non è una *iusta causa* di guerra. Le interpretazioni di matrice schmittiana, secondo cui Vitoria – e cito ancora Schmitt – «rinviene nella missione cristiana la vera e propria giustificazione» della conquista e secondo cui, come già ricordato, «Francisco

de Vitoria appartiene, [...] al Medioevo cristiano»³⁷ non sembrano reggere ad una lettura rispettosa del testo³⁸.

Per giustificare la conquista del Nuovo Mondo Vitoria mette in campo un articolato ragionamento che converrà seguire passo a passo e ricostruire nei suoi snodi principali. Il domenicano parte dall'affermazione dell'esistenza del diritto naturale ("*ius naturale*") e di quella ragione naturale ("*naturalis ratio*"), che è in grado di cogliere le norme del diritto naturale. In altre *relectiones*, Vitoria aveva posto in relazione, sulle orme di Tommaso, la legge naturale con la "*lex aeterna*" e si era interrogato poi sul rapporto esistente tra legge naturale e legge positiva. Nel *De Indis*, dà per scontati, si potrebbe dire, l'esistenza del diritto naturale, ed il suo

151

29. *De Indis*, p. 29: «*Probat, quia secundum rei veritatem non sunt amentes, sed habent pro suo modo usum rationis. Patet, quia habent ordinem aliquem in suis rebus, postquam habent civitates quae ordine constant, et habent matrimonia distincta, magistratus, dominos, leges, officia, commutationes, quae omnia requiruntur usum rationis; item religionis specimen*». Va riconosciuto che il testo di Vitoria, quando considerato nel suo complesso, presenta qualche ambiguità. Se nella prima parte, nei §§ 11-15, alle pp. 25-30 del *De Indis*, Vitoria argomenta con decisione che gli indios non sono in alcun modo "insensati aut amentes", nella terza parte dell'opera, §17, pp. 97-98, tuttavia, prende in considerazione un titolo di conquista "che non si può asserire con certezza, bensì discutersi, e che ad alcuni sembra legittimo". Vitoria aggiunge: «Io non oso darlo per buono, ma nemmeno condannarlo del tutto». Il titolo ha come premessa che gli indios «*parum distant ab amentibus*», che essi «*sicut si omnino essent infantes*», p. 97. Mi soffermerò più avanti sulle riflessioni vitoriane proposte nella terza parte del *De Indis*, §17.

30. *De Indis*, p. 31. Sulla questione si veda PAGDEN, 1986, pp. 79-98, poi rielaborato e pubblicato con titolo leggermente diverso in PAGDEN, 1990, pp. 13-36.

31. Cfr. *De Indis*, p. 54.

32. Cfr. *De Indis*, p. 36: «l'imperatore non è signore di tutto il mondo (*Imperator non est dominus totius orbis*)». Sull'opera di Miguel de Ulzurrun, interessanti osservazioni in T. URDÁNOZ, *Obras*, cit., pp. 145 ss e pp. 523 ss. L'opera è stata di recente ristampata, con traduzione spagnola a fronte, in appendice a A. AZANZA ELIO, *Sobre el régimen del mundo de Miguel de Ulzurrun (1525)*, Editorial Jabalcuz, Torredonjimeno (Jáen) 2003.

33. *De Indis*, p. 46.

34. *De Indis*, p. 51.

35. Cfr. *De Indis*, p. 65: «Anche se la fede

fosse stata annunciata agli indios in un modo accettabile e sufficiente, ed essi non l'hanno voluta accogliere, non è lecito, per questa ragione, far loro guerra e spogliarli dei loro beni. Questa conclusione viene formulata chiaramente da Tommaso nella *Secunda Secundae*, dove è detto che gli infedeli che mai abbracciarono la fede, come sono i gentili e i giudei, in nessun modo possono essere costretti con la forza a convertirsi».

36. Cfr. *De Indis*, pp. 67-72, in particolare p. 69: «I principi cristiani non possono con la forza raffrenare gli indios dai peccati contro la legge naturale, né punirli per questa ragione, nemmeno con l'autorizzazione del Papa». Anche in questo caso il testo di Vitoria presenta, nel suo complesso, delle ambiguità. Se nella parte seconda, §§ 21-22, pp. 67-72, Vitoria argomenta che non si possono punire gli indios per i peccati contro natura, tra i quali annovera «il cibarsi di carne umana, l'incesto e l'omosessualità», pp. 67-68, e, ancora, «il concubinato con fanciulli e bestie, o quello di donna con donna», p. 70, nella terza parte, § 14, pp. 93-94, riconosce come titolo legittimo la possibilità di difendere gli innocenti contro i loro governanti tirannici, indipendentemente dall'autorizzazione del Papa, e questo titolo si applica «al sacrificio di innocenti e all'antropofagia (*sacrificare innocentes et in esum convertere*)», p. 94. Mi soffermerò più avanti sulle riflessioni vitoriane proposte nella terza parte del *De Indis*, §14.

37. SCHMITT, 1950, p. 122 = tr. it. 1991, p. 134.

38. Si veda quanto già argomentava BERTI, 1995, pp. 139-147, in particolare p. 144. Per una buona storizzazione dell'interpretazione di Schmitt del pensiero di Vitoria, cfr. GALLI, 2005, pp. xxxii-xxxv e p. xlv. Si vedano ora le osservazioni di MILAZZO, 2007, pp. 77-97; di PIETROPAOLI, 2008, pp. 465-498; di CAPDEVILA, 2009, pp. 339-359; e le interessanti considerazioni di SILVESTRINI, 2007, pp. 425-452.

fondamento ultimo³⁹, e passa ad interrogarsi sulla relazione tra *ius naturale* e *ius gentium*. Il diritto delle genti viene presentato, innanzitutto, in stretto rapporto di derivazione dal diritto naturale⁴⁰. Vitoria afferma lapidariamente che il diritto delle genti «o è diritto naturale o deriva dal diritto naturale»⁴¹. E aggiunge una classica citazione delle *Institutiones* giustinianee, che è in realtà una significativa riformulazione: “Si chiama diritto delle genti quello che la ragione naturale stabilì tra tutte le genti”⁴². Vitoria assume dunque le “*gentes*” come soggetti del diritto, e non gli “*homines*”, come pure indicava, a rigore, il testo di Gaio che egli cita in modo parzialmente inesatto. Le “*gentes*”, i popoli-nazione, dunque, e non i singoli individui. Sul significato di questa sostituzione di termini non posso qui soffermarmi. Mi limito a segnalare che gli studiosi si sono divisi sulla portata da riconoscere a questa affermazione. Alcuni hanno voluto vedere in essa una significativa innovazione⁴³, consapevole e voluta, che apriva le porte al diritto internazionale moderno, come diritto prima tra “*gentes*” e poi tra stati, e non più come diritto tra singoli uomini. In questa prospettiva si muoveva anche Maurizio Bazzoli, che individuava in «questa significativa correzione» un vero e proprio punto di svolta: «si apre così una nuova prospettiva – scriveva –, non più universale ma inter-nazionale, nella quale lo *jus gentium* andrà configurandosi sempre più come *jus inter gentes* ([come] ‘diritto fra le nazioni’)»⁴⁴.

Può essere importante ricordare, a questo punto, le premesse filosofiche che accompagnano questa affermazione del diritto naturale e del diritto delle genti. Premesse che vengono esplicitate nelle pagine immediatamente seguenti a quella appena esaminata. Vitoria cita ancora il *Digesto* e sostiene che «la natura ha stabilito una certa parentela (*cognitionem quandam*) tra gli uomini»⁴⁵; può così argomentare, più radicalmente, che esiste una «società e comunicazione naturale» fra gli uomini. Proprio su questa affermazione dell’esistenza di una “*naturalis societatis et communicationis*”, destinata ad essere ulteriormente precisata nel *De iure belli*, hanno insistito gli studiosi che hanno voluto interpretare Vitoria come uno dei fondatori del diritto internazionale⁴⁶. È facile comprendere, poi, quale antropologia filosofica accompagni queste premesse:

l’amicizia tra gli uomini sembra esser di diritto naturale, ed essere invece contro natura impedire la comunicazione tra gli esseri umani che non causano alcun danno.

Con chiarezza cristallina il domenicano afferma:

è contro il diritto naturale che l’uomo tratti da nemico un altro uomo senza

una ragione. Poiché l'uomo non è lupo per l'altro uomo, come sostiene il Comico, ma uomo.⁴⁷

Il confronto con il celebre detto di Plauto consente di apprezzare a pieno l'antropologia di Vitoria e – sia detto di passata – di misurare la sua distanza da quella hobbesiana.

Vitoria si rifà ancora alle *Institutiones* giustinianee per fissare un'ulte-

153

39. Se Vitoria non ritorna sulla relazione lex aeterna – lex naturale, ripropone classiche tesi sul rapporto diritto naturale – diritto positivo. Cfr., ad esempio, *De Indis*, p. 80: «Se poi ci fosse qualche legge umana che senza alcuna ragione proibisse quello che permette il diritto naturale e divino, sarebbe una legge disumana e irrazionale e, per conseguenza, non terrebbe forza di legge». Sull'approccio di Vitoria alla legge naturale, da ultimo, cfr. LANGELLA, 2007.

40. Cfr. CRUZ CRUZ, 2008, pp. 13-40; CRUZ CRUZ, 2010, pp. 301-332; e soprattutto, da ultimo, SCATTOLA, 2011(a), pp. 351-391.

41. *De Indis*, pp. 78: «*probatur primo ex iure gentium, quod vel est ius naturale vel derivatur ex iure naturali*». Se Vitoria menziona la possibilità che lo «*ius gentium*» possa essere fatto discendere dal consenso della maggior parte dei popoli del mondo, lo fa solo per insistere sul carattere vincolante dello «*ius gentium*», anche quando si voglia attribuirgli quel tipo di fondamento. Cfr. *De Indis*, p. 82: «Certo, molte cose sembrano procedere dal diritto delle genti, che, derivando in gran parte dal diritto naturale, ha una forza manifesta per stabilire diritti e obblighi (*si ius gentium derivatur sufficienter ex iure naturali, manifestam vim habet ad dandum ius et obligandum*). E anche se non sempre lo si fa derivare dal diritto naturale, sembra che basti il consenso della maggior parte del mondo, specialmente se esso è ordinato al bene comune di tutti. Se, infatti, dopo i primi tempi dalla creazione del mondo, o dalla restaurazione dopo il diluvio, la maggior parte degli uomini stabili che gli ambasciatori fossero in ogni paese intangibili, che i mari fossero comuni, che i prigionieri di guerra fossero schiavi, e che conveniva che gli stranieri non fossero espulsi, allora tutto ciò aveva certamente forza di legge (*certe hoc haberet vim*), anche se alcuni vi si opponevano».

42. *De Indis*, p. 78: «*Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium*». Per un rapido excursus sui diversi modi di intendere lo *ius gentium*, da Gaio e Ulpiano a Tommaso, fino a Vitoria, cfr. M. BARBIER, «Introduction» in F. De Vitoria, *Leçons sur les Indiens*, cit., pp. xlii-xlix, e, soprattutto, HAGGENMACHER, 1983, pp. 311-341.

43. La gran parte degli autori, citati più sopra,

che presentano Vitoria come «il padre del diritto internazionale moderno» insistono su questo punto. Ad esempio, T. URDÁNOZ, *Sintesis teológico-giurídica de la doctrina de Vitoria*, cit., pp. cxxxi-cxxxii, presenta il «cambio de palabras» come passaggio dal diritto internazionale privato al diritto internazionale pubblico, e aggiunge «tanto feliz cambio gramatical parece en él bien premeditado». Per una critica a questo genere di letture del passo vittoriano, cfr. HAGGENMACHER, 1983, pp. 338-39.

44. Cfr. BAZZOLI, 2005, p. 48. Queste considerazioni di Bazzoli sono riprese da ORRÙ, 2010, pp. 38-39.

45. Le citazioni precedenti in *De Indis*, rispettivamente, p. 81 e p. 77. Vitoria aveva già formulato in precedenza questa idea. Nella prima delle *relectiones* pervenute, la *relectio De potestate civili*, che risale al 1528, aveva sostenuto che il mondo intero può essere considerato «in qualche modo una repubblica» e che il diritto delle genti ha la sua forza vincolante proprio in virtù «dell'autorità del mondo intero». Cfr. *De potestate civili*, §21, in T. URDÁNOZ, *Obras de Francisco de Vitoria, Relecciones Teológicas*, cit., pp. 191-192: «*Ius gentium non solum habet vim ex pacto et conducto inter homines, sed etiam habet vim legis; habet enim totus orbis, qui aliquo modo est una respublica, potestatem ferendi leges aequas et convenientes omnibus, quales sunt in iure gentium. Ex quo patet quod mortaliter peccant violantes iura gentium, sive in pace sive in bello; in rebus tamen gravioribus, ut est de incolumitate legatorum, non licet uni regno nolle teneri iure gentium; est enim latum totius orbis auctoritate*».

46. Sulla questione, si veda l'analisi di TRUJILLO PÉREZ, 1997, riproposta e aggiornata in TRUJILLO PÉREZ, 2006, pp. 305-326; tra i contributi non in lingua italiana, cfr. CAVALLAR, 2002, in particolare pp. 75-120.

47. Le citazioni precedenti in *De Indis*, rispettivamente, p. 79 e p. 81. Il passo plautino è in *Asinaria*, atto II, scena 4. Sul riconoscimento da parte di Vitoria di una «universale forma di soggettività morale e giuridica», Luca Scuccimarra ha scritto pagine penetranti in SCUCCIMARRA, 2006, pp. 197-206.

riore premessa del suo ragionamento. Afferma l'esistenza per diritto naturale di "beni comuni" a tutti gli uomini, quali l'aria, il mare, i fiumi, beni che non sono appropriabili privatamente. E mette in luce la conseguenza che discende dal riconoscimento dell'esistenza di questi beni comuni: la libera circolazione per quelle "*viae publicae*", il fatto che «nessuno può proibire l'uso di essi»⁴⁸.

154 Dall'affermazione che esistono un diritto naturale ed uno *ius gentium* vincolanti, Vitoria deduce l'esistenza di alcuni diritti specifici, di cui sono titolari in primo luogo i singoli individui⁴⁹. Innanzitutto, lo *ius peregrinandi ac degendi*, e poi il diritto di *exercere commercia*⁵⁰, il diritto di percorrere i territori e di rimanere in essi ed il diritto di commerciare. In linguaggio contemporaneo, si potrebbe dire che Vitoria affermi la libera circolazione delle persone e la libera circolazione delle merci. Il domenicano menziona altri due diritti apparentemente universali che discendono dall'affermazione dell'esistenza del diritto naturale e del diritto delle genti. Innanzitutto, lo *ius occupationis*, il diritto di appropriarsi di beni non ancora privatizzati: ripete che «i beni che non appartengono ad alcuno sono, in base al diritto delle genti, del primo occupante, come consta nelle *Institutiones*», e menziona a questo proposito l'oro che si può estrarre dalla terra e le perle che si possono ricavare dal mare⁵¹. Infine, il diritto di trasferirsi nelle terre del Nuovo Mondo, di prendervi residenza e di acquisirne una qualche forma di cittadinanza, quello che si potrebbe chiamare lo *ius migrandi*⁵².

Una osservazione a latere può essere importante. È stato opportunamente segnalato "il carattere vistosamente asimmetrico" di questi diritti: è stato giustamente ricordato:

il carattere concretamente disuguale di tutti questi diritti astrattamente universali: sono di fatto solo gli spagnoli a poterli esercitare – trasferendosi, occupando, dettando le leggi dello scambio disuguale – mentre gli indios ne sono unicamente le parti passive e le vittime.⁵³

Queste considerazioni, per quanto rilevanti, non devono però far passare in secondo piano il riconoscimento della peculiarità del ragionamento vitoriano e della novità del suo universalismo⁵⁴.

È comunque su questo impianto di stampo universalistico, è su questa costruzione che parte dal diritto naturale e dal diritto delle genti e che riconosce l'esistenza di diritti a uomini e "*gentes*", che Vitoria costruisce la sua teoria della guerra giusta. I ragionamenti del domenicano sono di tipo condizionale: si sviluppano attraverso una serie ripetuta di "se...allora". Se gli indios impedissero l'esercizio del diritto di visita, dello «*ius pe-*

*regrinandi in illas provincias et illic degendi», se gli indios impedissero il libero commercio e la libera circolazione delle merci, l'esercizio dello "ius commercii", allora gli spagnoli potrebbero combattere una guerra giusta nei loro confronti⁵⁵. Vitoria può recuperare a questo punto le tesi di fondo elaborate dalla tradizione cristiana a proposito della guerra giusta, tanto riguardo la legittimità della guerra quanto riguardo la sua legalità. «Causa belli iusti est ad propulsandam et vindicandam iniuriam». La causa di guerra innanzitutto: l'unica causa di guerra ammissibile è il «respingere e vendicare l'ingiustizia»⁵⁶. Vitoria si appella innanzitutto all'autorità di Tommaso, e cita il luogo canonico della *Summa theologiae*⁵⁷:*

Come insegna Tommaso (*Secunda Secundae, quaest. 40, art. 1*) si richiede una giusta causa per la guerra giusta.

E poi fa riferimento direttamente ad Agostino, all'Agostino delle *Quaestiones in Heptateuchum*⁵⁸:

Si è soliti definire guerre giuste quelle che vendicano ingiustizie (*quae ulciscuntur iniurias*).⁵⁹

Può così argomentare che:

48. De Indis, p. 79: «*iure naturali communia sunt omnium, aer et aqua profluens et mare; item flumina et portus atque naves iure gentium undecumque licet applicare* (Inst., *De rerum divisione*); et eadem ratione viae publicae. Ergo neminem licet ab illis prohibere».

49. Sulle due diverse accezioni di "diritto soggettivo" presenti nelle *Relectiones* vitoriane, si vedano ora le interessanti considerazioni di BRETT, 1997, pp. 124-137. Sulla questione, si può vedere anche TIERNEY, 1997 = tr. it. 2002, pp. 365-387.

50. Cfr. De Indis, pp. 77-78 e p. 81.

51. De Indis, p. 82.

52. Cfr. De Indis, p. 83: «Persino se alcuni volessero abitare in una città degli indios, contraendo matrimonio o in altro modo con cui gli stranieri son soliti acquisire la cittadinanza (*solent fieri cives*), sembra che non si possa loro proibirlo più che ad altri e, per conseguenza, essi possono fruire dei privilegi della cittadinanza (*privilegiis civium*) come gli altri, in modo che sopportino anche gli oneri degli altri».

53. FERRAJOLI, 1995, pp. 15-16.

54. Se quelli derivati dalla premessa dell'esistenza di una società naturale degli uomini, nel corso della discussione del primo titolo legittimo di dominazione, sono diritti formalmente universali,

la cui titolarità può essere riconosciuta a tutti gli individui e a tutte le "gentes", non solo agli spagnoli, Vitoria menziona poi, nella discussione del secondo titolo ed in quella dei successivi, alcuni diritti che non sono dotati di tale universalità, ma possono essere attribuiti soltanto a individui e popoli cristiani, primo fra tutti lo «*ius praedicandi et annunciandi Evangelium in provinciis barbarorum*», De Indis, p. 87. Ed anche questo fatto va ricordato senza esitazioni.

55. De Indis, pp. 83-84.

56. De Indis, p. 84.

57. Thomas Aquinas, *Summa theologiae*, IIa, IIae, q. 40, tr. it. *La Somma teologica*, traduzione e commento dei Domenicani italiani, testo latino dell'edizione Leonina, vol. XVI, *Peccati contro la carità. La prudenza (II-II, pp. 34-56)*, Salani, Firenze 1966, pp. 100-113. Sulla riflessione di Tommaso sulla guerra, si veda, tra gli altri: CHENU, 1964, vol. 2, pp. 571-592; RUSSELL, 1975, pp. 258-291. Tra i contributi recenti: FINNIS, 1998, in particolare pp. 275-293; PIROLA, 2003, pp. 43-62.

58. Sul problema della guerra giusta in Agostino, da ultimo, cfr. MATTOX, 2006.

59. De Indis, p. 63 per entrambe le citazioni; cfr. p. 84 per la ripresa dell'argomento ed un ulteriore rinvio a Tommaso.

impedendo l'esercizio del diritto delle genti agli spagnoli, gli indios commettono ingiustizia contro di loro (*faciunt eis iniuriam*). Pertanto se è necessaria la guerra per ottenere il rispetto del loro diritto, essi possono lecitamente farla.⁶⁰

La guerra può essere così assimilata ad una procedura giudiziaria: la guerra si configura come una procedura volta a cancellare l'ingiustizia, a ristabilire le condizioni violate di giustizia e a introdurre il portato della giustizia, la pace.

156

Merita, da ultimo, di ricordare ancora un elemento su cui si sofferma Vitoria. Una conseguenza del fatto che si combatta una guerra giusta. Chi ha combattuto una guerra giusta, al termine del conflitto può far valere gli "*iura belli*", i diritti di guerra, nei confronti di coloro che hanno commesso ingiustizia. Il domenicano ricorda che «è principio generale del diritto delle genti che tutto ciò che viene preso in guerra (*omnia capta in bello*) passi in potere del vincitore»⁶¹, e precisa che si può trattare tanto di beni che diventano proprietà dei vincitori, quanto di uomini che diventano schiavi dei vincitori stessi. Vitoria non ha dunque dubbi nel sostenere che, nel caso in cui gli spagnoli combattano una guerra giusta nei confronti degli indios, possono far valere nei loro confronti «tutti i diritti di guerra, saccheggiare le loro terre e ridurli in cattività, destituire i loro governanti e stabilirne dei nuovi»⁶².

Vitoria va allora considerato come un pensatore che legittima a pieno la conquista? La risposta non è facile. La *pars destruens* del suo ragionamento, quella relativa ai titoli illegittimi di dominazione, è chiara e univoca. La *pars construens*, quella relativa ai titoli legittimi, non è priva di ambiguità⁶³. I ragionamenti di Vitoria sono ragionamenti condizionali, costruiti sulla logica del "se... allora". Se gli indios impedissero agli spagnoli l'esercizio del loro diritto, dello *ius peregrinandi ac degendi*, allora la guerra potrebbe dirsi giusta. Ma va segnalato, almeno, che nella pagina finale della *relectio* Vitoria propone un ragionamento di straordinario interesse: si chiede che cosa succederebbe se tutti questi titoli legittimi venissero meno e gli indios non dessero alcuna occasione di guerra giusta (*si cessarent omnes isti tituli, ita quod barbari nullam rationem iusti belli darent*)⁶⁴. Quasi tacitando un immaginario interlocutore, Vitoria si limita a sostenere che, in quel caso, il commercio con i popoli del Nuovo Mondo, che non si verrebbero più a trovare in una condizione di sottomissione, non verrebbe meno e gli scambi commerciali continuerebbero a portare profitti alla Corona di Spagna, attraverso un'adeguata tassazione⁶⁵.

IV. Nel corso del *De Indis* Vitoria cita direttamente Agostino, Tommaso,

e fa riferimento, come in uno degli ultimi passi citati, ai “doctores” che si sono espressi “*in materia de bello*”. Ma questo appello alle *auctoritates* della tradizione non deve ingannare. A fianco di considerevoli continuità, emergono nelle sue elaborazioni discontinuità significative. E questo avviene, in particolare, nella *relectio De iure belli*, a cui converrà ora prestare attenzione.

Il testo della lezione vitoriana affronta analiticamente quattro questioni, la prima delle quali si misura ancora una volta con il problema «se in generale sia lecito ai Cristiani fare la guerra»⁶⁶. Il problema, infatti, appare al domenicano non risolto una volta per tutte: le posizioni di Tertulliano, Origene e Lattanzio continuano a sfidare la coscienza cristiana anche nel suo tempo. Vitoria ritiene opportuno citare esplicitamente il Tertulliano del *De corona militis*⁶⁷ ed è noto che egli ben conosceva le argomentazioni di Erasmo⁶⁸.

157

60. *De Indis*, p. 84.

61. *De Indis*, p. 86.

62. *De Indis*, p. 85. Gli indios che si rifiutano di accogliere gli spagnoli, e che così «perseverano nella loro malizia», cessano infatti di essere innocenti e possono essere trattati come «perfidii nemici» (*perfidis hostibus*), p. 85.

63. Si veda, ad esempio, quanto osservava Carla Forti: «Di Vitoria ancora oggi si discute se le due *Relectiones* (...) vadano lette come legittimazione o come critica della conquista. (...) Che Vitoria sia ambiguo è indiscutibile», FORTI, 1992, pp. 257-285, in particolare p. 259 e nota 4. Tra coloro che vedono nelle pagine di Vitoria una legittimazione della conquista, è TODOROV, 1982 = tr. it. 1984, p. 182: «Si è abituati a vedere in Vitoria un difensore degli indiani; ma se si esamina, non tanto l'intenzione del soggetto, quanto l'incidenza del suo discorso, diventa chiaro che il suo ruolo è del tutto diverso: sotto la copertura di un diritto internazionale fondato sulla reciprocità, egli fornisce in realtà una base legale alle guerre di colonizzazione, che fino a quel momento non ne avevano alcuna (o, almeno, non ne avevano alcuna in grado di resistere a un esame un po' serio)». Su una prospettiva analoga, FERRAJOLI, 1995, p. 15.

64. *De Indis*, p. 98.

65. Il fatto che nel *De Indis* Vitoria giungesse ad individuare possibili titoli legittimi della conquista spagnola del Nuovo Mondo, solo dopo avere dichiarato illegittimi i titoli fino ad allora accampati da più parti, destò scandalo e spinte, da un lato, l'imperatore Carlo V a imporgli, nel novembre dello stesso 1539, il silenzio sulla questione e a vietargli di pubblicare il testo delle sue *relectiones*, e, dall'altro, qualche decennio più tardi, il papa Sisto V a tentare di mettere all'Indice le sue opere, nel frattempo pubblicate

dai suoi allievi. Nell'edizione dell'*Indice dei libri proibiti* che si preparava nel 1590 le *relectiones* risultavano in effetti condannate. La morte del Papa, e l'intervento dell'ambasciatore a Roma di Filippo II, resero vani quegli sforzi. Cfr. la lettera di censura di Carlo V, del 10 novembre 1539, riportata in *De Indis*, pp. 144-145 e, sull'atteggiamento dell'Inquisizione romana nei confronti dei lavori di Vitoria, HERNANDEZ MARTIN, 1999, pp. 86-87.

66. *De iure belli*, p. 7.

67. *De iure belli*, p. 9. Il confronto con Tertulliano era sviluppato in modo più articolato nei *Commentarios*, cit., p. 279: «*De quaestione principale, an licet christianis militare, dicit Tertullianus, antiquissimus auctor, in libro De corona militis, quod non*». E dopo un'articolata esposizione della tesi del *De corona*, prima di introdurre il suo diverso punto di vista, in linea con quello di Tommaso, Vitoria aggiungeva: «*Sed tamen, ut scitis, Tertullianus tenuit aliquas sententias extraneas usque ad haeresim, inter quas forte fuit ista*», p. 280.

68. Cfr. BATAILLON, [1937] 1991, I, pp. 260-295. Vitoria partecipò alle Assemblies di Valladolid, apertesi il 27 giugno 1527, in cui, su invito dell'Inquisitore generale, vennero discusse le tesi di Diego López de Zúñiga, che affermava di aver scoperto nelle opere di Erasmo ben diciannove eresie. Vitoria vi assunse una posizione moderata: pur disapprovando, in particolare, le tesi di Erasmo sulla Trinità, sostenne che lo studioso di Rotterdam poteva essere considerato un buon cristiano. Successivamente, Vitoria ebbe a ricevere da Erasmo una lunga lettera, datata 29 novembre 1527. Per le posizioni più critiche assunte da Vitoria rispetto a Erasmo nelle sue lezioni sulla *Secunda Secundae*, Cfr. BATAILLON, [1937] 1991, II, p. 95.

La sua risposta a queste posizioni è estremamente articolata: è costruita attraverso l'enunciazione di una serie di tesi successive. La prima è che i brani evangelici sempre citati per sostenere questa prospettiva radicale, brani come quelli di Matteo (5, 39) «se qualcuno ti percuote nella guancia destra, porgigli anche l'altra», non contengono dei veri e propri precetti o comandamenti, ma soltanto dei consigli⁶⁹. Non posso soffermarmi però sulle diverse argomentazioni da lui portate, che di volta in volta fanno appello alla legge di natura, alla legge mosaica, al "*vim vi repellere licet*" del diritto romano, per argomentare la liceità della guerra. In questa sede, mi sembra importante richiamare l'attenzione almeno sul suo settimo argomento: la liceità della guerra «*septimo probatur ex fine et bono totius orbis*», la liceità della guerra «deriva dalla finalità e dal bene di tutto il mondo». Ho già suggerito che nel *De Indis* ed in testi precedenti Vitoria si pone nella prospettiva del "*totus orbis*", in una prospettiva globale o mondiale, si potrebbe dire. Anche nel *De iure belli* Vitoria ragiona ipotizzando l'esistenza di una comunità mondiale, di una comunità che comprenda tutta la terra. E questa ipotesi non discende direttamente da alcuna premessa teologica. Seguiamo la sua argomentazione:

enim orbis consistere in felici statu non posset, il mondo non potrebbe avere alcuna condizione di felicità – e anzi ogni cosa si troverebbe in una pessima situazione – se proprio i tiranni, i briganti, i saccheggiatori, potessero impunemente arrecare le proprie offese e opprimere i buoni e gli innocenti, e non fosse lecito a questi prendere a loro volta misure contro quelli.⁷⁰

La guerra si giustifica, dunque, in termini completamente mondani come strumento per rendere possibile la felicità, una condizione di felicità della comunità mondiale.

Acquisito che la guerra è una pratica legittima anche per il cristiano, con una serie di argomenti che, come si è visto, fanno riferimento non solo e non tanto alla legge del vangelo, ma alla legge naturale, alla legge positiva del diritto romano, e alle condizioni strutturali della comunità politica mondiale, Vitoria passa ad affrontare la seconda questione, ad interrogarsi cioè su «Chi abbia l'autorità di fare o di dichiarare guerra». La sua risposta è di grande chiarezza. Chi per eccellenza può dichiarare e condurre guerra è «ogni comunità politica», «*quaelibet res publica*». Vitoria mette in campo le sue convinzioni di matrice aristotelica, e quindi tomistica: presenta la comunità politica come comunità perfetta, come quella comunità «che è in se stessa un'unità e una totalità»⁷¹; sostiene che la comunità politica «ha l'autorità non

solo di difendersi, ma anche di vendicare sé e i propri cittadini»⁷² e argomenta infine che il governante, il “*princeps*”, è tale soltanto «per una scelta della comunità», e quindi «fa le veci di quella e agisce in nome della sua autorità»⁷³. È opportuno mettere in luce i risvolti pratici di questo discorso sulla comunità perfetta. È Vitoria stesso a portare come esempi di comunità perfette i regni di Castiglia e di Aragona, e a precisare che non importa che questi regni siano formalmente sotto il potere dell'imperatore. Anche se sono formalmente sotto il potere dell'imperatore queste comunità perfette hanno il diritto di dichiarare guerra senza l'autorizzazione dell'imperatore. Vitoria scrive:

159

nulla osta a che esistano parecchi principati e comunità politiche perfette sotto un unico principe. Tali comunità politiche, o i loro principi, hanno l'autorità di dichiarare la guerra.

Ed aggiunge al fine di dissipare ogni dubbio:

i re, che sono soggetti all'imperatore, possono farsi guerra tra loro, senza attendere l'autorizzazione dell'imperatore. Poiché, come si è già detto, una comunità politica deve essere sufficiente a se stessa, e, priva di tale libertà e facoltà, non lo sarebbe.⁷⁴

Si può sostenere, quindi, che Vitoria guardi ai nascenti stati sovrani e si lasci alle spalle gli universalismi medioevali, incentrati sulle figura dell'imperatore e del papa. L'imperatore non ha alcun potere specifico nel dichiarare e condurre guerra.

69. *De iure belli*, p. 6: «*Ad hoc satis videtur responderi, quod omnia haec sunt in consilio, non autem in praecepto*». Si noti quel *videtur*: Vitoria sembra riferire una *communis opinio*. Si tenga presente che questa mossa argomentativa era già nota a Erasmo, e già da lui criticata nel *Dulce bellum inexpertis*. Cfr. Erasmo da Rotterdam, *Adagia. Sei saggi politici in forma di proverbi*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, Einaudi, Torino 1980, p. 255: «Ma allora, che valore hanno i celebri comandamenti “non siate solleciti del domani”, “fate del bene a quelli che vi odiano” e altri dello stesso stampo? Ebbene, «la loro validità è limitata al tempo che precede la sua morte». E se poi Paolo, o Pietro, fanno gli stessi discorsi? Ebbene, quei discorsi «hanno valore di consiglio, non di precetto» (*consilii sunt non praecepti*). La curatrice degli *Adagia*, Silvana Seidel Menchi, sostiene che in questo passo «Erasmo prende di mira, fra gli altri, il teologo Nicolò da Lira», p. 363, nt. 914, e lo documenta con puntuali rinvii ai suoi testi; si può ipotizzare, quindi, che tale

mossa argomentativa fosse relativamente diffusa nella cultura teologica del tempo.

70. *De iure belli*, pp. 12 e 13. Cfr. FAZIO-MERCADO CEPEDA, 2008, pp. 205-226; BUNGE, 2011, pp. 201-228.

71. *De iure belli*, p. 23. Si legga il passo completo: «*Est ergo perfecta communitas aut res publica, quae est per se unum totum, in qua non est alterius rei publicae pars, sed quae habet proprias leges, proprium concilium et proprios magistratus, quale est regnum Castellae et Aragoniae et alii similes*». Per questo passo, preferisco seguire il testo latino stampato in F. DE VITORIA, *Relectio de iure belli o paz dinamica*, cit., p. 118.

72. *De iure belli*, p. 21. Sugli assunti di fondo della filosofia politica di Vitoria, tra gli studi recenti, cfr. TITOS LOMAS, 1993. Tra gli studi successivi, cfr. NIEDERBERGER, 2011, pp. 171-200.

73. *De iure belli*, pp. 22-23: «*quia princeps non est nisi ex electione rei publicae. Ergo gerit vicem et auctoritatem illius*».

74. *De iure belli*, p. 23.

Al di sopra delle comunità perfette ed i loro governanti, non sta per Vitoria l'imperatore, ma semmai una comunità ben più ampia: la comunità *totius orbis*. Su questa idea Vitoria ritorna qualche pagina più avanti, quando mette in luce che il principe, il governante, che muove una guerra giusta ha autorità non soltanto nei confronti dei propri sudditi, ma anche nei confronti degli stranieri nel momento in cui li costringe ad astenersi dalle offese. Quando costringe i nemici ad astenersi dal compiere ingiustizia il governante lo fa «*iure gentium et orbis totius auctoritate*»: «secondo il diritto delle genti, e con l'autorizzazione di tutto il mondo» si potrebbe tradurre. Vitoria può così ritornare su questa nozione di comunità mondiale e metterla in relazione con quella di diritto naturale:

pare che il mondo non potrebbe sussistere altrimenti, se qualcuno non detenesse la forza e l'autorità di minacciare i malvagi affinché non nuocciano ai buoni. Del resto, ciò che è necessario al governo e alla conservazione del mondo rientra nel diritto naturale (*ea autem, quae necessaria sunt ad gubernationem et conservationem orbis, sunt de iure naturali*).⁷⁵

Se la singola comunità politica per diritto naturale può punire e mettere a morte i propri cittadini che le arrecano danno e sono pericolosi, così non vi è dubbio che la comunità mondiale, «il mondo possa farlo contro tutti gli uomini pericolosi (*hoc possit orbis in quoscumque perniciosos homines*); e ciò non è possibile se non attraverso i principi». Vitoria ripropone dunque l'analogia tra amministrazione giudiziaria all'interno di una comunità politica e guerra al suo esterno. Ripete quanto aveva già sostenuto nel *De Indis* e cioè che «il principe che conduce una guerra giusta ha come giudice se stesso per le cose che riguardano quella guerra»⁷⁶. Ma se si guarda a queste ultime riflessioni, si potrebbe dire che la guerra giusta è la procedura giudiziaria della comunità mondiale, della comunità "*totius orbis*", procedura giudiziaria regolata dal diritto naturale e messa in atto dai governanti delle singole *res publicae*.

Tommaso aveva sostenuto che perché si potesse parlare di guerra giusta era necessario che fossero presenti contemporaneamente le seguenti tre condizioni: che la guerra fosse proclamata dall'autorità legittima, che esistesse una *iusta causa*, e che la guerra fosse condotta con *recta intentio*. Seguendo Tommaso, Vitoria dopo aver affrontato il problema dell'«*auctoritas indicendi vel gerendi bellum*» passa ad affrontare la questione delle *iustae causae* di guerra. E ritorna a sottolineare con vigore una tesi che aveva già lungamente argomentato nel

De Indis e cioè che «la differenza di religione non è causa di guerra giusta». La “*diversitas religionis*” non può essere una giusta causa di guerra. L’affermazione della religione cristiana non può essere ritenuta una giusta causa di guerra, così come il papa non può essere considerato “*dominus totius orbis*”. Vitoria si lascia alle spalle tanto l’universalismo incentrato sulla figura dell’imperatore quanto l’universalismo incentrato sulla figura del papa. La teoria della guerra giusta nella versione presentata da Vitoria nel *De iure belli* non è strutturalmente legata alle esigenze della diffusione della religione cristiana.

161

«*Una sola causa iusti belli est, scilicet iniuria accepta*»⁷⁷: una sola è la causa di una guerra giusta, cioè aver subito un’ingiustizia. La guerra è giusta soltanto quando si configura come una punizione di una ingiustizia subita da parte di un altro soggetto, di un’altra *res publica* o di un altro popolo⁷⁸. Vitoria, riprendendo e formalizzando il criterio già usato da Tommaso, è convinto di aver individuato un metro assai rigido per distinguere guerre giuste da guerre ingiuste. Ricorda quindi che «da ciò risulta che non è lecito impugnare le armi contro chi non ci arreca danno poiché uccidere gli innocenti è proibito dalla legge naturale»⁷⁹. È interessante, di conseguenza, la fenomenologia delle guerre ingiuste che Vitoria traccia in queste pagine: ingiuste, come si è visto, sono le guerre per ragioni di religione, ingiuste sono le guerre volte all’ampliamento dei territori delle *res publicae* (*amplificatio imperii*)⁸⁰; ingiuste sono le guerre combattute per la gloria personale del principe o per un altro suo vantaggio⁸¹. Il principe che combatte guerre soltanto per la propria gloria ed il proprio vantaggio tratta i propri sudditi da schiavi e non da uomini liberi, sottolinea fermamente il domenicano⁸². Se Tommaso dedicava nella *quaestio* 40ma della *Secunda Secundae* uno spazio molto modesto ai problemi della legalità della guerra, chiedendosi soltanto nel terzo articolo «se sono lecite le imboscate», Vitoria dedica invece alle questioni relative allo *ius in bello* molto più spazio, raccogliendo e sistematizzando le riflessioni sparse che sulla

75. *De iure belli*, pp. 40-41.

76. *De iure belli*, p. 37.

77. *De iure belli*, p. 30.

78. Proprio questa convinzione porta Vitoria ad escludere che «una guerra possa dirsi giusta da entrambe le parti». Da una parte, per Vitoria, sta sempre «la vera giustizia», dall’altra una «ignoranza insuperabile», *De iure belli*, p. 59. Cfr. anche *De iure belli*, pp. 49-51. Sul problema, si veda ora WINKEL, 2007, pp. 355-362, seppur con alcune considerazioni non sempre condivisibili.

Più in generale, si veda SCATTOLA, 2011(b), pp. 97-120.

79. *De iure belli*, p. 31.

80. Vitoria, nel rifiutare la “*amplificatio imperii*” come possibile giusta causa di guerra, annota: «Ciò è di per sé troppo noto perché ci sia bisogno di dimostrarlo», *De iure belli*, p. 29.

81. *De iure belli*, p. 28: «*Nec etiam est iusta causa belli gloria propria aut aliud commodum principis*».

82. *De iure belli*, pp. 29-31.

questione avevano avanzato teologi domenicani come Silvestro Mazzolini da Prierio e Tommaso de Vio, il Gaetano, e soprattutto facendo i conti direttamente con la nuova realtà della guerra che aveva sotto gli occhi nel Nuovo e nel Vecchio Mondo, realtà segnata tra le altre cose anche dall'introduzione delle armi da fuoco e delle artiglierie⁸³. Nell'affrontare la questione «*quantum liceat in bello iusto*», Vitoria fa appello a vari criteri, che viene via via elaborando e precisando: criteri relativi al soggetto che compie l'azione militare (se la sua azione è intenzionale o non intenzionale), ai soggetti che subiscono l'azione militare (se sono innocenti o colpevoli, criterio di discriminazione), al tempo in cui sono compiute determinate azioni («*durante bello*» o «*post bellum*»: il discrimine decisivo è costituito dalla vittoria nella guerra), alla misura o proporzione dell'azione militare rispetto all'«*iniuria*» subita (criterio di proporzionalità). Qui mi potrò soffermare soltanto sui due criteri più importanti e più compiutamente elaborati: il criterio di discriminazione ed il criterio di proporzionalità⁸⁴. In base al primo criterio, è necessario distinguere tra innocenti e colpevoli, sostanzialmente tra belligeranti e non belligeranti; in base al secondo, la pena rappresentata dalla guerra «non deve eccedere la grandezza dell'ingiustizia subita». Vitoria si sofferma innanzitutto, e a lungo, sul primo criterio. La sua tesi di fondo è che «non è mai di per sé lecito uccidere intenzionalmente l'innocente». Precisa quindi che «neppure per le ingiustizie commesse dai malvagi, è lecito uccidere gli innocenti fra i nemici»⁸⁵. Chi sono dunque gli innocenti? Per il domenicano vanno considerati innocenti i bambini, le donne, i contadini inermi (*innocui agricolis*), i pacifici letterati (*alia gente togata e pacifica*), i viaggiatori e gli stranieri ospiti «che si trovano tra i nemici», gli uomini di chiesa ed i religiosi⁸⁶. In una guerra giusta, costoro non debbono essere uccisi. La guerra che ha una giusta causa deve essere infatti combattuta in modo giusto: la vita degli innocenti deve assolutamente essere preservata. Vitoria sarà costretto, pertanto, a proporre una deroga a questa posizione per affrontare il problema degli assedi e dei saccheggi⁸⁷.

In molti passi in cui affronta il problema della legalità della guerra, Vitoria introduce un secondo criterio di valutazione. Sostiene che chi combatte una guerra giusta deve tener ben presente che «*poena debet esse proportionata culpae*», la pena deve essere proporzionata alla colpa. Se la guerra deve essere pensata come una punizione di chi ha violato la giustizia, l'intensità e la durata del conflitto debbono essere commisurate «*pro modo et quantitate iniuriae*», alla modalità e alla

misura dell'ingiustizia subita. Vitoria batte su questo tasto, al fine di contenere quanto più possibile la violenza bellica: «la pena non deve eccedere la grandezza dell'ingiustizia (*poena non debet excedere quantitatem iniuriae*)»⁸⁸. Fornisce anche una serie di esempi per non lasciare dubbi a proposito del suo ragionamento: osserva così che «sarebbe intollerabile che, se i Francesi predassero degli armenti degli Spagnoli o se incendiassero un solo loro villaggio, fosse lecito impadronirsi di tutto il regno di Francia»⁸⁹. Vitoria insiste sul fatto che bisogna evitare «ogni atrocità e disumanità»⁹⁰; ricorda persino che non solo la pena non deve eccedere la grandezza dell'ingiustizia, ma che «le pene vanno diminuite e le clausole di favore vanno ampliate»⁹¹. Quel che mi preme ora sottolineare è che dal punto di vista di principio la posizione del domenicano è molto rigida e precisa. Con linguaggio contemporaneo, potremmo qualificarla come una posizione tipica di un'etica della convinzione o dei principi. Si può ricordare che Vitoria rifiuta esplicitamente, a questo riguardo, un approccio teleologico e utilitaristico. Scrive: «non si deve fare il male per evitare mali maggiori (*non sunt facienda mala, ut vitentur etiam alia mala maiora*)». Ed aggiunge che «è proprio intollerabile che qualcuno venga ucciso per un peccato futuro»⁹². Vitoria si oppone così decisamente alla giustificazione dell'uccisione dei “figli dei Saraceni” che veniva fornita argo-

83. Sul rilievo che lo *ius in bello* acquista nel pensiero di Vitoria, cfr. HAGGENMACHER, 1983, pp. 274-276, in particolare p. 274: «Mais le coup de barre décisif sera donné, sur ce point encore [les limites formelles de la guerre juste], par Francisco de Vitoria, le premier à réunir en une synthèse exhaustive et cohérente ce qui était demeuré jusqu'alors disparate et fragmentaire». Si veda anche CASSI, 2003, pp. 136-137: «Con Vitoria, infatti, il punto focale della dottrina giuridica *de bello* comincia a spostarsi sulle modalità con le quali il *bellum iustum* deve essere condotto: attraverso il requisito della *recta intentio* (sviluppato in senso contrario a quanto fece S. Agostino) si consuma il passaggio dallo *ius ad bellum* allo *ius in bello* che connoterà la riflessione groziana».

84. HAGGENMACHER, 1983, pp. 275, ha giustamente insistito anche sull'importanza del criterio che fissa nella vittoria un discrimine decisivo: “durante bello”, “*dum res est in periculo*”, si può giungere a riconoscere uno spazio alla “legge della necessità” militare, al ricorso a pratiche belliche non limitate; “*post bellum*”, non sono ammesse eccezioni ai limiti di discriminazione e proporzionalità fissati.

85. Per le ultime tre citazioni, *De iure belli*, p. 67

86. *De iure belli*, pp. 67-69. Si segnala, solo per fornire un esempio delle tante e probabili aggiunte della scuola di Vitoria sul testo del maestro, che l'inclusione di “contadini inermi”, “pacifici letterati” e “viaggiatori e stranieri” si ha nelle edizioni cinquecentesche a stampa e non nel più antico dei manoscritti tramandati, il “*Palentinus*”, sul quale si basa ora la traduzione inglese sopra ricordata, a cura di PAGDEN e di J. LAWRENCE. Cfr. F. DE VITORIA, *Political Writings*, cit., p. 315.

87. Sul problema degli assedi, cfr. *De iure belli*, pp. 69-71; sul problema dei saccheggi, cfr. *De iure belli*, pp. 89-91.

88. Per le ultime tre citazioni, *De iure belli*, pp. 92, 88, 94.

89. *De iure belli*, p. 93.

90. *De iure belli*, p. 83: «Pertanto si deve tener conto dell'ingiustizia commessa dai nemici, del danno arrecato e degli altri delitti, e da questa valutazione si deve procedere alla punizione evitando ogni atrocità e ogni disumanità (*procedere ad vindictam omni atrocitate et inhumanitate reclusa*)».

91. *De iure belli*, p. 95.

92. *De iure belli*, p. 71.

mentando che questi ultimi, i bambini o gli adolescenti mussulmani, diventati adulti avrebbero combattuto contro i Cristiani.

Questo accenno mi permette di toccare un punto per me importante. In più passi, affrontando il problema della legalità della guerra, Vitoria accenna però ad un diverso trattamento da riservarsi ai Cristiani ed agli infedeli, in primo luogo i Turchi. È noto quanto il “pericolo” turco inquietasse i pensatori cristiani dell’epoca, da Lutero, a Erasmo, a Juan Ginés de Sepúlveda⁹³. Se Lutero, nel 1529, aveva argomentato che era inutile opporsi con le armi ai Turchi, Erasmo, l’anno successivo, aveva scritto un’operetta in cui giungeva a presentare una possibile guerra contro i Turchi come motivata da uno «*ius puniendi nocentes*»⁹⁴. In questo più ampio contesto vanno collocate le tesi proposte da Vitoria nelle due *relectiones*. Se nel *De Indis*, pur riconoscendo a saraceni ed ebrei la titolarità di diritti fondamentali, non aveva esitato a presentarli come «nemici perpetui della religione cristiana» – «*saracenis et iudaeis, perpetuis hostibus religionis christianae*»⁹⁵ –, nel *De iure belli* trae le conseguenze di queste tesi⁹⁶. Innanzitutto, nella guerra contro i pagani, guerra perpetua per eccellenza, è lecito ridurre in schiavitù anche le donne ed i bambini⁹⁷. Pratica che non è ammissibile invece tra Cristiani: «poiché sembra – scrive – che sia entrato nel diritto delle genti che i Cristiani non riducono in servitù altri Cristiani»⁹⁸. Al termine della guerra, poi, si pone anche il problema se sia lecito eliminare tutti i nemici che hanno combattuto, il problema cioè dello sterminio del nemico ingiusto. Vitoria introduce la sua tesi con un’affermazione apparentemente anodina: «*aliquando licet et expedit interficere omnes nocentes*». Conviene seguire passo a passo la sua argomentazione:

«la guerra è fatta perché ne scaturisca la pace. Ma in certi casi la sicurezza non può essere ottenuta se non attraverso l’eliminazione di tutti i nemici. Questo sembra essere soprattutto il caso della guerra contro gli infedeli (*contra infideles*), dai quali non ci si può mai aspettare una pace, a nessuna condizione. E pertanto l’unico rimedio è eliminare tutti quelli che possono portare le armi, purché si siano macchiati di colpa».

È inutile dire che diverso deve essere il trattamento nei confronti dei Cristiani: «nel caso di una guerra fra Cristiani non credo che ciò sia lecito»⁹⁹ mette in chiaro Vitoria. La concezione universalistica di Vitoria mostra in questi passi tutta la sua condizionatezza: lascia trasparire le sue radici storiche e i suoi precisi limiti culturali. L’ammissione dell’esistenza di “*perpetui hostes*”, la distinzione dunque tra vari tipi di nemico e tra vari tipi di pratica della guerra, è indubbiamente l’aspetto che più lega Vitoria agli orizzonti e alle concettualizzazioni della *Res publica Christiana*¹⁰⁰.

V. Le considerazioni sul modo in cui debbono essere trattati ebrei e turchi aprono la strada ad alcune riflessioni finali e conducono così alla terza ed ultima parte del mio contributo. Una volta analizzata l'architettura concettuale dei testi di Vitoria, è necessario, da un lato, soffermarsi sulle tensioni interne alla sua riflessione, sulle sue zone d'ombra o sulle sue dimensioni problematiche, e, dall'altro, tentar di collocarla sulla lunga durata della tradizione della guerra giusta. Vitoria elabora una teoria che muove da una teorizzazione dello *ius gentium* che ha indiscutibilmente alcuni tratti moderni: struttura i rapporti tra le *gentes*, e non solo i rapporti tra i singoli uomini, e dà ordine al mondo nel suo complesso, al *totus orbis*. Tematizza poi una serie di diritti soggettivi di cui sono titolari potenzialmente tutti gli uomini: lo *ius peregrinandi*, lo *ius degendi*, il diritto alla comunicazione ed ai commerci. La sua teorizzazione ha indiscutibilmente un'impostazione universalistica. Ma si tratta ora di mettere in luce i limiti e i lati oscuri di questo universalismo. Per brevità, mi posso soffermare solo su due punti. Il primo concerne il fatto che l'approccio universalistico della costruzione teorica astratta convive con la tematizzazione di un trattamento differenziale nel caso di singoli popoli, o singole *gentes*. Come

165

93. Cfr. GIOMBI, 1997, pp. 163-203.

94. Cfr. ERASMUS ROTTERDAMUS, *Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo et obiter enarratus Psalmus XXVIII*, Froben, Basileae 1530, ora in *Opera omnia Desideri Erasmi Roterodami*, a cura di E.G. WEILER, North-Holland, Amsterdam 1986, vol. V.3, pp. 1-83 = tr. it. *Guerra ai Turchi. Una questione improrogabile e cammin facendo un commento al Salmo XXVIII*, in *Pace e guerra*, a cura di I. F. BALDO, Salerno, Roma 2004, pp. 118-176. In questo testo, Erasmo ammette a certe precise condizioni la possibilità di una guerra contro i Turchi e sembra smentire le tesi sostenute in gran parte delle sue opere allorché afferma che la guerra contro i Turchi può presentarsi come "*ius puniendi nocentes*". L'operetta erasmiana era stata indirettamente sollecitata dalla pubblicazione di uno scritto di M. LUTERO, *Vom Kriege wider die Türken*, del 1529, in cui Lutero aveva argomentato che era inutile opporsi con le armi ai Turchi, perché se Dio voleva la loro vittoria per punire i peccati dei Cristiani non restava a questi ultimi che fare penitenza, perché non era possibile resistere alla volontà di Dio. Ma per una contestualizzazione dell'opera erasmiana e una ricostruzione di quel dibattito in cui intervenne anche Juan Ginés de Sepúlveda, cfr. FERNANDEZ-SANTAMARIA, 1973, pp. 209-225; PROSPERI, 1994, pp. 57-83,

in particolare pp. 61-65; TUCK, 1999, in particolare pp. 29-32; PROSPERI, 2005, pp. 29-90, in particolare pp. 51-65.

95. *De Indis*, p. 30. Sulla tesi vitoriana per cui ebrei e saraceni sono "nemici perpetui" della religione cristiana, e sul carattere "selettivo" del suo universalismo, ha scritto pagine importanti MÉCHOULAN, 1988, pp. 11-26.

96. Per quanto riguarda gli ebrei, Vitoria ribadisce la tesi della loro responsabilità collettiva nella condanna a morte di Cristo: il popolo ebraico, ricorda, scelse di salvare Barabba e non Gesù e «gridava: 'prendilo, prendilo, crocifiggilo'»:

De iure belli, p. 49.

97. Cfr. *De iure belli*, p. 77: «è quindi fuori di dubbio che sia lecito trarre in prigionia anche i bambini e le donne dei Saraceni».

98. *De iure belli*, pp. 77-78. Vitoria continua: «E questa pratica [quella di prendere prigionieri anche gli innocenti] non deve essere estesa al di là di ciò che è richiesto dalla necessità della guerra (*ultra quam belli necessitas postulet*)», p. 79.

99. Le ultime tre citazioni in *De iure belli*, p. 83. Per un interessante confronto tra le posizioni di Vitoria e quelle di Alberico Gentili sul problema della condotta nei confronti dei Turchi, cfr. GALLI, 2007, pp. 213-227; in particolare, pp. 219-221.

100. Cfr. TOSI, 2003, pp. 63-87, in particolare pp. 80-81. Si veda anche di Tosi, 2007, pp. 57-95.

abbiamo visto, nei confronti dei popoli di fede islamica o nei confronti degli ebrei alcune limitazioni della pratica bellica, alcuni vincoli dello *ius in bello*, non si applicano. L'universalismo della società e della comunicazione naturale lascia spazio ad un trattamento differenziale e discriminatorio per alcuni popoli. A ben guardare, questo non vale solo per mussulmani ed ebrei. In una delle pagine finali del *De Indis*, Vitoria prende in esame un titolo di conquista che, a suo parere, «non si può asserire con certezza». Precisa anzi che non osa «darlo per buono, ma nemmeno condannarlo del tutto». Quasi smentendo le nitide affermazioni della prima parte della *relectio*, con cui aveva difeso la piena umanità degli indios, il loro essere indiscutibili proprietari delle loro terre, *domini* a pieno titolo, prende in esame la tesi sostenuta da alcuni che gli indios “*parum distant ab amentibus*”, sono poco diversi dagli amenti, dagli idioti. Se questo fosse vero, sostiene Vitoria, allora bisognerebbe trattarli «allo stesso modo che si trattasse di bambini»¹⁰¹. Anche in questo caso l'universalismo lascia aperta la porta ad un trattamento differenziale. Trattamento differenziale giustificato non a partire da ragioni religiose, come nel caso di islamici e ebrei, ma da ragioni di inferiorità culturale. In questa prospettiva, gli indios incarnano «un incompiuto livello di attuazione delle potenzialità naturali dell'uomo, un difettivo stadio di sviluppo culturale che, con l'aiuto di chi è più avanti, può e deve essere superato»¹⁰². «*Pro utilitate eorum*», aggiunge infatti Vitoria, i sovrani di Spagna potrebbero prendere «a loro carico l'amministrazione ed il governo» di quei popoli¹⁰³.

Vorrei prendere in considerazione un secondo punto, meno apertamente evidente e sul quale gli interpreti si soffermano più di rado. È un punto che ha a che fare con le conseguenze logiche, e forse paradossali, della tematizzazione di diritti per tutti i soggetti. Il problema emerge dalla discussione della questione dei cosiddetti peccati contro natura e della loro eventuale punizione, discussione che vedrà radicalmente contrapporsi Sepúlveda e Las Casas. Nella seconda parte del *De Indis*, come ho già accennato, Vitoria prende una posizione netta. I peccati contro natura – e qui si riferisce esplicitamente al cibarsi di carne umana, all'incesto e all'omosessualità – non possono essere considerati motivo di guerra giusta. Nell'ultima parte della *relectio*, Vitoria ritorna però sulla questione e propone una prospettiva marcatamente diversa, sulla quale vale la pena di soffermarsi. Non prende più in considerazione tutti i peccati contro natura, ma solo l'antropofagia ed i sacrifici rituali di innocenti: «*sacrificare innocentes et in esum convertere*»¹⁰⁴. In questo caso si ha l'aperta violazione del diritto

soggettivo alla vita di innocenti, diritto che non è a disposizione dei loro genitori o dei loro governanti. In tali circostanze, si possono – e si debbono – «difendere gli innocenti da una morte ingiusta», e, Vitoria precisa, «senza necessità dell'autorità del Pontefice»¹⁰⁵. Non si tratta di una questione teologica o religiosa, che richiede l'autorizzazione della massima autorità spirituale, ma della difesa dei diritti soggettivi di innocenti. «*Ergo quilibet potest defendere illos a tali tyrannide et oppressione, et hoc maxime spectat ad principes*»: «pertanto ognuno potrà difendere quelli [gli innocenti] da una tale tirannide e oppressione, e questo spetta specialmente ai governanti»¹⁰⁶. In altri termini, Vitoria tematizza la possibilità di quelli che, in anni recenti, sono stati chiamati “interventi umanitari”, o “guerre umanitarie”. E questo è stato sottolineato da più di uno studioso¹⁰⁷. A me preme qui ribadire soltanto che l'intervento militare in difesa dei diritti degli innocenti, schiacciati da tirannia e oppressione, o destinati a diventare vittime di sacrifici rituali, è conseguenza logica della tematizzazione di diritti, ed in primo luogo del diritto alla vita, per tutti i soggetti del “*totus orbis*”. Quando si guardi la riflessione di Vitoria sulla lunga durata, quando la si inserisca nel *continuum* delle teorizzazioni della guerra giusta, si

167

101. *De Indis*, p. 97, per le quattro citazioni precedenti.

102. SCUCCIMARRA, 2006, p. 204. Si veda anche SCUCCIMARRA, 2009, pp. 137-151.

103. *De Indis*, p. 97. In passi come quelli appena citati, si manifestano a pieno le ambiguità di Vitoria. Si tenga presente che quello appena ricordato è l'ultimo titolo legittimo preso in esame da Vitoria e che è introdotto da clausole cautelative come quelle ricordate: «non oso darlo per buono, ma nemmeno condannarlo del tutto». Per una interpretazione che dà rilievo a passi come quelli appena ricordati, cfr. PAGDEN, 1982 = tr. it 1989, pp. 107-125.

104. *De Indis*, p. 94. Posizione simile a quest'ultima Vitoria aveva tenuto nel *Frammento* manoscritto, pubblicato da V. BELTRÁN DE HEREDIA, nell'«Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria», vol. II, 1929-30, solitamente legato alla *relectio De Temperantia*, del 1537. In tale *Frammento* aveva sostenuto, in particolare, che «i sovrani cristiani possono dichiarar guerra agli indios, perché essi si alimentano di carne umana e compiono sacrifici umani», *De Indis*, p. 110. Nell'edizione italiana del *De Indis*, alle pp. 100-116, è pubblicato il *Frammento della relectio De Temperantia*, il testo latino con la traduzione italiana a fronte. Un'interessante edizione recente della *relectio* e del *Frammento* è nel volume: F. DE VITORIA,

Relección sobre la templanza o del uso de las comidas & Fragmento sobre si es lícito guerrar a los pueblos que comen carnes humanas o que utilizan victimas humanas en los sacrificios, F. Castaneda compilador, Universidad de Los Andes, Bogotá 2007. Tale edizione riporta la ristampa anastatica dell'edizione della *relectio* uscita a Salamanca nel 1565 alle pp. 1-55, le traduzioni spagnole dei testi [*relectio*: pp. 57-112; frammento: 113-134], nonché un'appendice di cinque saggi sul problema, alle pp. 135-333. Si segnala, in particolare, il saggio di CASTANEDA, 2007, pp. 159-214.

105. *De Indis*, p. 93.

106. *De Indis*, p. 93. Per Vitoria, però, tale difesa dei diritti soggettivi di innocenti ha un fondamento ultimo di carattere teologico: «*Hoc probatur, quia unicuique mandavit Deus de proximo suo, et illi omnes sunt proximi*» «Ciò discende dal fatto che Dio affidò a ciascuno la cura del prossimo, e tutti quelli sono nostro prossimo», p. 93.

107. Cfr. MULDOON, 2006, pp. 128-143; BACCELLI, 2009, pp. 16-25: in particolare, a p. 24, Baccelli osserva: «Vitoria definisce uno schema basato su diritti universali – considerati assoluti – che mutatis mutandis viene utilizzato ancora oggi (o è stato utilizzato fino a ieri) nella legittimazione delle ‘guerre umanitarie’». Si veda anche MULDOON, 2012, pp. 90-120

possono battere due strade: da un lato, si può riflettere sulle continuità e discontinuità tra la elaborazione teologica forse più significativa dei secoli medioevali, quella di Tommaso nella *Secunda Secundae*, e le tesi del maestro di Salamanca, oppure, dall'altro, ci si può interrogare su continuità e discontinuità tra la riflessione di Vitoria e le riformulazioni contemporanee della teoria della guerra giusta, da Michael Walzer a John Rawls, a molti altri teorici. La prima via è già stata battuta da parecchi studiosi; proporrò qualche rapido cenno nella seconda direzione. Un confronto tra la riflessione vitoriana nel suo complesso in materia *de bello* e le riformulazioni della teoria della guerra giuste proposte negli ultimi tre decenni¹⁰⁸ potrebbe essere di grande interesse e portare ad esiti inattesi. Ho ricordato la insistente e precisa attenzione di Vitoria al problema della legalità della guerra, allo *ius in bello* ed i suoi vincoli. Ho già menzionato il fatto che il domenicano spagnolo sviluppa una articolata fenomenologia delle guerre ingiuste. Posso aggiungere ora che nelle sue pagine individua anche la fattispecie di una guerra che può essere giusta per se (*iustum per se*), ma illecita e ingiusta secondo le circostanze accidentali (*illicitum et iniustum per accidens*). Una guerra può avere infatti tutte le sue "*iustae causae*", può essere pienamente legittima, ma se può essere combattuta soltanto in modo illegale, non va intrapresa, sostiene seccamente Vitoria¹⁰⁹. Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se nelle pagine dei teorici contemporanei ritorni una simile attenzione alla legalità della guerra, una comparabile fenomenologia di guerre ingiuste, l'ipotesi stessa che guerre legittime non debbano essere intraprese se possono essere combattute solo in modo illegale. Ma questo discorso ci porterebbe forse troppo lontano.

Preferisco piuttosto, in queste battute conclusive, richiamare l'attenzione sull'importanza che, all'interno di un confronto di questo tipo, possono avere i due aspetti della riflessione vitoriana messi in luce da ultimo. Intendo la teorizzazione di un approccio universalistico che lascia però spazio a trattamenti differenziali per specifici soggetti, siano essi i mussulmani o gli ebrei, o i popoli stessi del Nuovo Mondo, e la tematizzazione della guerra per la tutela dei diritti degli innocenti, ultima conseguenza logica dell'attribuzione di diritti a tutti gli individui, o i soggetti, del "*totus orbis*". Quando si rifletta in modo critico su queste due questioni, sembra possibile istituire una continuità significativa e problematica tra Vitoria ed alcune riproposizioni contemporanee della guerra giusta. È come se Vitoria ci spingesse indirettamente a riflettere sui limiti e le zone d'ombra dei nostri universalismi, così

come sulle conseguenze ultime, ed in qualche modo paradossali, della tematizzazione di diritti universali, conseguenze che possono andare fino alla previsione di guerre per la tutela e la realizzazione dei diritti stessi.

Ho iniziato questo mio intervento sostenendo che Vitoria è un classico. Lo concludo osservando che, come tutti i classici, Vitoria, nella sua distanza, continua ad inquietarci, a farci apparire insufficienti o molto imperfetti i nostri tentativi di attribuire un senso alle cose del mondo.

169

108. Si veda, ad esempio, come prima introduzione alla questione, FALK, 2004, pp. 40-44. Mi permetto di rinviare, per più articolate indicazioni bibliografiche su questo "revival", al mio saggio GEUNA, 2010, pp. 505-530.

109. Cfr. *De iure belli*, pp. 61-63: «Può essere che qualcuno abbia diritto a riprendersi una città o una provincia, e che tuttavia la cosa sia senz'altro illecita per lo scandalo che comporta. Infatti,

poiché, come abbiamo detto, le guerre debbono essere fatte per il bene comune, se per riprendere una singola città si va necessariamente incontro (necesse est ut sequantur) a mali più grandi nella comunità politica – devastazioni di molte città, il malcontento dei principi, l'occasione di nuove guerre – non c'è dubbio che quel principe è tenuto a rinunciare al proprio diritto (cedere iure suo) e ad astenersi dalla guerra».

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. 1988

AA.VV., *Actualité de la pensée juridique de Francisco de Vitoria*, préface de F. Rigoux, Bruylant, Bruxelles 1988.

BACCELLI 2008

L. BACCELLI, *Guerra e diritti. Vitoria, Las Casas e la conquista dell'America*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» XXXVII, 2008, pp. 67-101.

BACCELLI 2009

L. BACCELLI, *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*, Laterza, Roma-Bari 2009.

BACOT 1989

G. BACOT, *La doctrine de la guerre juste*, Economica, Paris 1989.

BARCIA TRELLES 1928

C. BARCIA TRELLES, *Francisco De Vitoria, fundador del derecho international moderno*, Cuesta, Valladolid 1928.

BATAILLON [1937] 1991

M. BATAILLON, *Erasmus et l'Espagne. Recherches sur l'histoire spirituelle du XVI^e siècle*, E. Droz, Paris 1937¹, nuova edizione in tre volumi a cura di D. Devoto, Droz, Genève 1991.

BAZZOLI 2005

M. BAZZOLI, *Stagioni e teorie della società internazionale*, Led, Milano 2005.

BELTRÁN DE HEREDIA 1928

V. BELTRÁN DE HEREDIA, *Los manuscritos del Maestro Fray Francisco de Vitoria*, Santo Domingo el real, Madrid 1928.

DE BENOIST 2010

A. DE BENOIST, *Carl Schmitt. Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur*, Ares Verlag, Graz 2010.

BERTI 1995

E. BERTI, *Francisco de Vitoria nell'interpretazione di Carl Schmitt*, in S. Biolo, *L'universalità dei diritti umani e il pensiero cristiano del '500*, Rosenberg & Sellier, Torino 1995, pp. 139-147.

BOBBIO 1965

N. BOBBIO, *Il problema della guerra e le vie della pace. Lezioni di filosofia del diritto tenute dal prof. Norberto Bobbio nell'anno accademico 1964-65*, Cooperativa Libreria Universitaria Torinese, Torino 1965.

BRETT 1997

A. S. BRETT, *Liberty, Right and Nature. Individual Rights in Later Scholastic Thought*, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

BRIESKORN-STIENING 2011

N. BRIESKORN und G. STIENING (hrsg.), *Francisco de Vitorias 'De Indis' in interdisziplinärer Perspektive*, Fromman-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2011.

BUNGE-SPINDLER-WAGNER 2011

K. BUNGE, A. SPINDLER, A. WAGNER (hrsg.), *Die Normativität des Rechts bei Francisco de Vitoria*, Fromman-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2011.

BUNGE 2011

K. BUNGE, *Das verhältnis von universaler Rechtsgemeinschaft und partikularen politischen Gemeinwesen: Zum Verständnis des totus orbis bei Francisco de Vitoria*, in BUNGE-SPINDLER-WAGNER 2011, pp. 201-228.

CALORE 2003

A. CALORE (a cura di), «Guerra giusta»? *Le metamorfosi di un concetto antico*, Giuffrè, Milano 2003.

CAPDEVILA 2009

N. CAPDEVILA, *L'impérialisme entre inclusion exclusive and exclusion inclusive: Schmitt lecteur de Vitoria*, in C. LAZZERI et S. NOUR, *Reconnaissance, identité et intégration sociale*, Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris 2009, pp. 339-359.

CASSI 2003

A. A. CASSI, *Dalla santità alla criminalità della guerra*, in CALORE 2003, pp. 101-158.

CASSI 2004

A. A. CASSI, *Ius commune tra Vecchio e Nuovo mondo. Mari, terre, oro nel diritto della Conquista (1492-1680)*, Giuffrè, Milano 2004.

CASSI 2007

A. A. CASSI, *Ultramar. L'invenzione europea del Nuovo Mondo*, Laterza, Roma-Bari 2007.

CASSI 2009

A. A. CASSI, *Lo 'ius in bello' nella dottrina giusinternazionalista moderna. Annotazioni di metodo e itinerari di indagine*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» XXXVIII, 2009, pp. 1141-1168.

CASTANEDA 2007

F. CASTANEDA, *Antropofagia y guerra justa en el De temperantia de Francisco de Vitoria*, in F. DE VITORIA, *Relección sobre la templanza o del uso de las comidas & Fragmento sobre si es lícito guerrar a los pueblos que comen carnes humanas o que utilizan victimas humanas en los sacrificios*, F. Castaneda compilador, Universidad de Los Andes, Bogotá 2007, pp. 159-214.

CAVALLAR 2002

G. CAVALLAR, *The Rights of Strangers. Theories of International Hospitality, the Global Community, and Political Justice since Vitoria*, Ashgate, Aldershot 2002.

CHANDLER 2008

D. CHANDLER, *The Revival of Carl Schmitt in International Relations: The Last Refuge for Critical Theorists?*, «Millennium: Journal of International Studies» XXXVII, 2008, pp. 27-48.

CHENU 1964

M.-D. CHENU, *L'évolution de la théologie de la guerre juste*, (1958), in M.-D. CHENU, *La parole de Dieu*, Editions du Cerf, Paris 1964, vol. II, pp. 571-592.

CRUZ CRUZ 2008(a)

J. CRUZ CRUZ (a cura di), *Ley y dominio en Francisco de Vitoria*, EUNSA, Pamplona 2008.

CRUZ CRUZ 2008(b)

J. CRUZ CRUZ, *La soportable fragilidad de la ley natural: consignación transitiva del ius gentium en Vitoria*, in CRUZ CRUZ 2008, pp. 13-40.

CRUZ CRUZ 2010

J. CRUZ CRUZ, *Ius gentium bei Vitoria: ein eindeutig internationalistischer Ansatz*, in FIDORA-LUTZ-BACHMANN-WAGNER 2010, pp. 301-332.

DI RIENZO 2005

E. DI RIENZO, *Il diritto delle armi. Guerra e politica nell'Europa moderna*, Franco Angeli, Milano 2005.

FALK 2004

R. FALK, *Legality to Legitimacy: The Revival of the Just War Framework*, «Harvard International Review» XXVI, 2004, pp. 40-44.

FAZIO 1998

M. FAZIO, *Due rivoluzionari: F. de Vitoria e J.-J. Rousseau*, Armando, Roma 1998.

FAZIO- MERCADO CEPEDA 2008

M. FAZIO e P. MERCADO CEPEDA, *La dimension política y jurídica del Totus Orbis en Francisco de Vitoria*, in CRUZ CRUZ 2008, pp. 205-226.

FERNANDEZ-SANTAMARIA 1973

J.A. FERNANDEZ-SANTAMARIA, *Erasmus on the Just War*, «Journal of the History of Ideas» XXXIV, 1973, pp. 209-225.

FERRAJOLI [1995] 1997

L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Anabasi, Milano 1995, poi, con identica numerazione delle pagine, Laterza, Roma-Bari 1997.

FIDORA-LUTZ-BACHMANN-WAGNER 2010

A. FIDORA, M. LUTZ-BACHMANN, A. WAGNER (hrsg.), *Lex und Ius. Lex and ius: Beiträge zur Begründung des Rechts in der Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit*, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2010.

FINNIS 1998

J. FINNIS, *Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford 1998.

FORTI 1992

C. FORTI, *La «guerra giusta» nel Nuovo Mondo: ricezione italiana del dibattito spagnolo*, in A. PROSPERI e W. REINHARD, *Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento*, Bologna, il Mulino 1992, pp. 257-285.

GALLI 2005

C. GALLI, *Introduzione*, in F. DE VITORIA, *De iure belli*, traduzione, introduzione e note di C. GALLI, con testo latino a fronte, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. v-lvi.

GALLI 2007

C. GALLI, *Alberico Gentili e Thomas Hobbes. Crisi dell'Umanesimo e piena modernità*, «Filosofia politica» XXI, 2007, pp. 213-227.

GALLI 2008

C. GALLI, *Schmitt e l'età globale*, in C. GALLI, *Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt*, il Mulino, Bologna 2008, pp. 129-172.

GETINO 1930

L. G. A. GETINO, *El maestro Fr. Francisco de Vitoria. Su vida, su doctrina e influencia*, Imprenta Católica, Madrid 1930.

GEUNA 2005

M. GEUNA, *Le relazioni fra gli Stati e il problema della guerra. Alcuni modelli teorici da Vitoria a Hume*, in A. LOCHE, *La pace e le guerre. Guerra giusta e filosofie della pace*, CUEC, Cagliari 2005, pp. 45-130.

GEUNA 2010

M. GEUNA, *Guerra giusta e guerra umanitaria. Appunti per una critica delle giustificazioni contemporanee dei conflitti armati*, in M. BENEDETTI e M. L. BETRI, «Una strana gioia di vivere». *A Grado Giovanni Merlo*, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2010, pp. 505-530.

GEUNA 2012

M. GEUNA (a cura di), *Guerra giusta e schiavitù naturale. Juan Ginés de Sepúlveda ed il dibattito sulla conquista*, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2012.

GIOMBI 1997

S. GIOMBI, *L'Umanesimo e il Rinascimento di fronte al Turco*, in G. RUGGIERI, *I nemici della cristianità*, il Mulino, Bologna 1997, pp. 163-203.

HAGGENMACHER 1983

P. HAGGENMACHER, *Grotius et la doctrine de la guerre juste*, Presses universitaires de France, Paris 1983.

HAGGENMACHER 1988

P. HAGGENMACHER, *La place de Francisco de Vitoria parmi les fondateurs du droit international*, in AA.VV. 1988, pp. 27-80.

HERNANDEZ MARTIN 1999

R. HERNANDEZ MARTIN, *La lezione sugli Indios di Francisco de Vitoria*, Jaca Book, Milano 1999.

HORST 1995-1997

U. HORST, *Leben und Werke Francisco de Vitorias*, in F. DE VITORIA, *Vorlesungen (Relectiones). Völkerrecht, Politik, Kirche*, hrsg. von U. HORST, H.-G. JUSTENHOVEN und J. STÜBEN, 2 voll., Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln, 1995 e 1997, vol. I, pp. 13-99.

JOHNSON 1975

J. T. JOHNSON, *Ideology, Reason, and the Limitations of War: Religious and Secular Concepts. 1200-1740*, Princeton University Press, Princeton 1975.

JOHNSON 1981

J. T. JOHNSON, *Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry*, Princeton University Press, Princeton 1981.

JUSTENHOVEN 2012

H.-G. JUSTENHOVEN, *Francisco de Vitoria: Just War as Defense of International Law*, in H.-G. JUSTENHOVEN und W. A. BARBIERI, *From Just War to Modern Peace Ethics*, De Gruyter, Berlin-Boston 2012, pp. 121-136.

KERVÉGAN 1999

J. F. KERVÉGAN, *Carl Schmitt and World-Unity*, in C. Mouffe, *The Challenge of Carl Schmitt*, Verso, London 1999, pp. 54-74.

KOSKENNIEMI 2004

M. KOSKENNIEMI, *International Law as Political Theology: How to Read Nomos der Erde?*, «Constellations» XI, 2004, pp. 492-511.

LANGELLA 2007

S. LANGELLA, *Teologia e legge naturale: studio sulle lezioni di Francisco de Vitoria*, Brigati, Genova 2007.

LAMACCHIA 1996

A. LAMACCHIA, *Francisco de Vitoria e l'innovazione moderna del diritto delle genti. Introduzione storico-filosofica*, in F. DE VITORIA, *Relectio De Indis. La questione degli Indios*, testo critico di L. PEREÑA, edizione italiana e traduzione di A. LAMACCHIA, Levante Editori, Bari 1996, pp. ix-xciv.

MATTOX 2006

J. M. MATTOX, *Saint Augustine and the Theory of Just War*, Continuum, New York 2006.

MÉCHOULAN 1988

M. MÉCHOULAN, *Vitoria, père du droit international?*, in AA.VV. 1988, pp. 11-26.

MILAZZO 2007

L. MILAZZO, *Perdere il tempo senza ritrovare lo spazio. Francisco de Vitoria secondo Carl Schmitt*, «Materiali per una storia della cultura giuridica» XXXVII, 2007, pp. 77-97.

MOMIGLIANO 1984

A. MOMIGLIANO, *Sui fondamenti della storia antica*, Einaudi, Torino 1984.

MULDOON 2006

J. MULDOON, *Francisco De Vitoria and Humanitarian Intervention*, «Journal of Military Ethics» V, 2006, pp. 128-143.

MULDOON 2012

J. MULDOON, *Forerunners of Humanitarian intervention? From Canon Law to Francisco de Vitoria*, in H.-G. JUSTENHOVEN and W. A. BARBIERI, *From Just War to Modern Peace Ethics*, De Gruyter, Berlin-Boston 2012, pp. 99-120.

NIEDERBERGER 2011

A. NIEDERBERGER, *Recht als Grund der res publica und res publica als Grund des Rechts. Zur Theorie legitimer Herrschaft und des ius gentium bei Francisco de Vitoria*, in BUNGE-SPINDLER-WAGNER 2011, pp. 171-200.

NYS 1882

E. NYS, *Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius*, C. Muquardt, Bruxelles 1882.

NYS 1914

E. NYS, *Le droit des gens et les anciens jureconsultes espagnols*, M. Nijoff, La Haye 1914.

ODYSESOS-PETITO 2007

L. ODYSESOS and F. PETITO (eds.), *The International Political Thought of Carl Schmitt*, Routledge, London 2007.

ORRÙ 2010

E. ORRÙ, *Il tribunale del mondo. La giustificazione del diritto penale internazionale. Analisi, critica, alternative*, I Libri di Emil, Bologna 2010.

PAGDEN 1982 = 1989

A. PAGDEN, *The Fall of Natural Man. The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology*, Cambridge University Press, Cambridge 1982; tr. it.: *La caduta dell'uomo naturale. L'indiano d'America e le origini dell'etnologia comparata*, Einaudi, Torino 1989.

PAGDEN 1986

A. PAGDEN, *Dispossessing the Barbarian: The Language of Spanish Thomism and the Debate over the Property Rights of the American Indians*, in A. PAGDEN (ed.), *The Languages of Political Theory in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 1986, pp. 79-98.

PAGDEN 1990

A. PAGDEN, *Dispossessing the Barbarian: Rights and Property in Spanish America*, in A. PAGDEN, *Spanish Imperialism and the political Imagination. Studies in European and Spanish-American Social and Political Theory. 1513-1830*, Yale University Press, New Haven 1990, pp. 13-36.

PEREÑA 1986

L. PEREÑA, *La Escuela de Salamanca. Proceso a la conquista de America*, Caja de Ahorros (...) de Salamanca, Salamanca 1986.

PEREÑA 1991(a)

L. PEREÑA, *The Rights and Obligations of Indians and Spaniards in the New World according to Francisco de Vitoria*, Cátedra V Centenario, Salamanca 1991.

PEREÑA 1991(b)

L. PEREÑA, *La idea de justicia en la conquista de América*, Mapfre, Madrid 1991.

PIETROPAOLI 2008

S. PIETROPAOLI, *Mitologie del diritto internazionale moderno. Riflessioni sull'interpretazione schmittiana della genesi dello Jus Publicum Europaeum*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» XXXVII, 2008, pp. 465-498.

PIETROPAOLI 2012

S. PIETROPAOLI, *Schmitt*, Carocci, Roma 2012.

PIROLA 2003

G. PIROLA, *La teologia della guerra di Tommaso d'Aquino*, in SCATTOLA 2003, pp. 43-62.

PROSPERI 1994

A. PROSPERI, *I cristiani e la guerra: una controversia tra '500 e '700*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» XXX, 1994, pp. 57-83.

PROSPERI 2005

A. PROSPERI, «Guerra giusta» e cristianità divisa tra Cinquecento e Seicento, in M. FRANZINELLI e R. BOTTONI, *Chiesa e guerra. Dalla benedizione delle armi alla «Pacem in terris»*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 29-90.

REDONDO REDONDO 1992

M. L. REDONDO REDONDO, *Utopia vitoriana y realidad indiana*, Fundacion Universitaria Española, Madrid 1992.

REGOUT 1934

R. H. W. REGOUT, *La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours d'après les théologiens et les canonistes catholiques*, Pedone, Paris 1934.

RUSSELL 1975

F. H. RUSSELL, *The Just War in the Middle Ages*, Cambridge University Press, Cambridge 1975.

SCATTOLA 2003

M. SCATTOLA (a cura di), *Figure della guerra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, Franco Angeli, Milano 2003.

SCATTOLA 2011(a)

M. SCATTOLA, *Die Systematik des Natur- und Völkerrechts bei Francisco de Vitoria*, in BUNGE- SPINDLER-WAGNER 2011, pp. 351-391.

SCATTOLA 2011(b)

M. SCATTOLA, *Das Ganze und die Teile. Menschheit und Völker in der naturrechtlichen Kriegslehre von Francisco de Vitoria*, in BRIESKORN- STIENING 2011, pp. 97-120.

SCHMITT 1949

C. SCHMITT, *La justificación de la ocupación de un nuevo mundo: Francisco de Vitoria*, «Revista Española de Derecho Internacional» II, 1949, pp. 13-46.

SCHMITT 1950 = 1991

C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Duncker & Humblot, Berlin 1950; tr. it.: *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus Publicum europaeum»*, Adelphi, Milano 1991.

SCHMITT 1991 = 2001

C. SCHMITT, *Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951*, Duncker & Humblot, Berlin 1991; tr. it.: *Glossario*, Giuffrè, Milano 2001.

SCOTT 1928

J. B. SCOTT, *El origen espanol del derecho international moderno*, prologo de C. Barcia Trelles, Cuesta, Valladolid 1928.

SCOTT 1934

J. B. SCOTT, *The Spanish Origin of International Law: Francisco de Vitoria and his Law of Nations*, Clarendon, Oxford 1934.

SCUCCIMARRA 2006

L. SCUCCIMARRA, *I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento*, il Mulino, Bologna 2006.

SCUCCIMARRA 2009

L. SCUCCIMARRA, *Esportare la civiltà. Francisco de Vitoria e le origini del cosmopolitismo coloniale*, in S. SENSINI, R. PETRILLI e L. PUNZO, «Il contesto è il filo di Arianna». Studi in onore di Nicolao Merker, ETS, Pisa 2009, pp. 137-151.

SILVESTRINI 2007

G. SILVESTRINI, *Diritti naturali e diritto di uccidere. Teorie moderne della guerra fra modelli teorici e tradizioni di pensiero*, «Filosofia politica» XXI, 2007, pp. 425-452.

SKINNER 1978 = 1989

Q. SKINNER, *The Foundations of Modern Political Thought*, Cambridge University Press, Cambridge 1978; tr. it.: *Le origini del pensiero politico moderno*, il Mulino, Bologna 1989.

TARANTO 2009

D. TARANTO, *Juan Ginés de Sepúlveda e le «ragioni» della conquista*, in J. Ginés de Sepúlveda, *Democrate secondo, ovvero sulle giuste cause di guerra. Democrates secundus sive de iustis belli causis*, testo latino e traduzione italiana, a cura e con un saggio introduttivo di D. TARANTO, Quodlibet, Macerata 2009, pp. ix-lv.

TIERNEY 1997 = 2002

B. TIERNEY, *The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law, 1150-1625*, Scholar Press, Atlanta 1997; tr. it.: *L'idea dei diritti naturali, Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico, 1150-1625*, il Mulino, Bologna 2002.

TITOS LOMAS 1993

F. TITOS LOMAS, *La filosofia politica y jurídica de Francisco de Vitoria*, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Córdoba 1993.

TODOROV 1982 = 1984

T. TODOROV, *La conquête de l'Amérique. La question de l'autre*, Seuil, Paris 1982; tr. it.: *La conquista dell'America. Il problema dell'«altro»*, Einaudi, Torino 1984.

TOSI 2002

G. TOSI, *La teoria della schiavitù naturale nel dibattito sul Nuovo Mondo (1510-1573). «Veri domini» o «servi a natura»?», «Divus Thomas» CV, 2002, n.33, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2002.*

TOSI 2003

G. TOSI, *La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria*, in SCATTOLA 2003, pp. 63-87.

TOSI 2007

G. TOSI, *La guerra giusta nella conquista d'America*, in A. A. CASSI e A. SCIUMÈ, *Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo e ordo iuris «globale» tra età moderna e contemporanea*, Rubettino, Soveria Mannelli 2007, pp. 57-95.

TRUJILLO PÉREZ 1997

I. TRUJILLO PÉREZ, *Francisco de Vitoria. Il diritto alla comunicazione e i confini della socialità umana*, Giappichelli, Torino 1997.

TRUJILLO PÉREZ 2006

I. TRUJILLO PÉREZ, *Ius gentium e ius communicationis. Attualità di una formula cosmopolita*, «Materiali per una storia della cultura giuridica» XXXVI, 2006, pp. 305-326.

TUCK 1999

R. TUCK, *The Rights of War and Peace. Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*, Oxford University Press, Oxford 1999.

WINKEL 2007

L. WINKEL, *Francisco de Vitoria on Just War on Both Sides and on the Legal Position of Burgundy*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis» LXXV, 2007, pp. 355-362.

ZOLO 1995

D. ZOLO, *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Feltrinelli, Milano 1995.

ZOLO 2003

D. ZOLO, *Una «guerra globale» monoteistica*, «Iride» XVI, 2003, pp. 223-240.